

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1902

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

(LOCATELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

Presentato il 31 maggio 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 4 capi.

Il Capo I del provvedimento si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e la relativa disciplina fiscale.

Nel suo insieme, l'intervento risponde alla necessità e urgenza di introdurre norme che, nel loro complesso, mirano, per un verso, a intervenire a supporto degli Organismi ed enti sportivi, sia sotto il profilo del loro funzionamento, con le disposizioni che intervengono sui Presidenti e altri componenti degli organismi sportivi, anche in vista della imminente XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di "Parigi 2024", a partire dal prossimo 26 luglio 2024, per altro verso, ad assicurare urgenti misure di sostegno all'associazionismo sportivo di base, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, e in considerazione dei valori educativi, sociali e di sviluppo del benessere psicofisico che all'attività sportiva sono connessi.

Sono inoltre previste norme che rispondono all'assoluta esigenza di misure in materia di lavoro sportivo, sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti giuslavoristici e di gestione del personale da parte dei committenti sportivi, sia dal punto di vista del lavoratore sportivo contribuente, relativamente alla necessità di assicurare allo stesso la corretta gestione della propria situazione tributaria, in vista dell'imminenza delle relative scadenze, nonché riguardo alla necessità di riordino della disciplina in materia di prestazioni di volontariato, di cui al d. lgs. 36 del 2021, necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva di base portata avanti dai sodalizi sportivi privi di fine di lucro e in considerazione dei numerosi ed imminenti eventi sportivi internazionali e no previsti per il 2024, primo tra tutti i campionati Europei di Atletica leggera, che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024.

A fronte di tali impegni, così come dell'imminenza di quelli olimpici, si impone ulteriormente, per quanto attiene allo svolgimento delle dovute attività antidoping, la necessità e urgenza di garantire l'ottemperanza alle prescrizioni della World Antidoping Agency (WADA) e del relativo Codice mondiale antidoping, anche in considerazione degli impegni assunti dal Governo in occasione dell'aggiudicazione degli stessi giochi olimpici.

Infine, in vista della conclusione della stagione sportiva degli sport professionistici, del rinnovo di tutte le cariche federali - le cui procedure saranno avviate a partire dalla fine delle Olimpiadi di Parigi 2024 - e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio delle società professionistiche, si pone la necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina in materia di contabilità delle stesse, anche al fine di consentirne la corretta gestione attraverso l'introduzione di un sistema effettivo di controlli per garantire l'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche.

L'articolo 1 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi) reca disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi.

I commi 1 e 2 intervengono rispettivamente e specularmente sugli articoli 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante "*Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi*



dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124". In particolare, l'intervento risponde all'esigenza di allineamento della disciplina statale in riferimento a quella delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, relativamente ai principi di candidabilità dei Presidenti uscenti e candidati al quarto mandato consecutivo, siano essi componenti degli organi direttivi Nazionali che regionali.

L'attuale vigente quadro legislativo richiamato, come novellato, da ultimo, dall'art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, accomuna la posizione del Presidente federale (e del Presidente regionale) a quella di membro degli organi direttivi federali (nazionali e territoriali, vale a dire sia membro dei consigli federali sia membro dei consigli regionali), sia sotto il profilo della durata del mandato (quattro anni) nonché della procedura elettiva in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo (necessità del conseguimento di un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi).

L'intervento in commento, invece, pur confermando la previsione per cui il Presidente e i membri degli organi direttivi (nazionali e territoriali) restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, mira a scindere nettamente la posizione del Presidente federale (e regionale) da quella dei membri degli organi direttivi federali (nazionali e territoriali), muovendo dal presupposto che il Presidente federale (e ciò vale anche per il Presidente regionale) non viene scelto in tale ruolo tra i Consiglieri federali (e ciò vale anche a livello regionale), ma viene eletto in una procedura elettiva autonoma rispetto a quella relativa ai consiglieri e proprio in tale specifica qualità, e che diverse, sono, inoltre, anche le funzioni e le attribuzioni riconosciute al Presidente federale (regionale) rispetto al singolo consigliere federale (regionale).

Le misure, in particolare, prevedono che il Presidente uscente che si candida al quarto mandato consecutivo possa essere eletto soltanto se consegue i due terzi dei voti validamente espressi; in caso di mancata elezione (ovvero il Presidente uscente non consegue detto *quorum*), lo stesso non è più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato.

In caso di pluricandidature (e sempre che, ovviamente, un altro candidato - o più di uno - non raggiunga la maggioranza necessaria per poter essere eletto), non si procede al ballottaggio ma si indicano nuove elezioni anche per i membri degli organi direttivi (l'assemblea elettiva termina subito ed automaticamente, per cui non si procederà all'elezione ed alla proclamazione dei candidati alla carica di membri degli organi direttivi). Dovrà, pertanto, essere indetta una nuova assemblea elettiva, anche per i candidati alla carica di membro degli organi direttivi federali.

Ciò al fine di garantire la più ampia rappresentatività dell'organo federale, sia a livello nazionale che regionale. La *ratio* è, infatti, quella di prevedere e consentire la conferma del Presidente uscente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato, solo nell'ipotesi in cui lo stesso consegua sin da subito una maggioranza particolarmente qualificata e significativa, tale da costituire evidente testimonianza della sua effettiva rappresentatività all'interno di un determinato movimento sportivo e, quindi, del fatto che la sua elezione, sostenuta da una così larga maggioranza, sia concreta espressione dell'apprezzamento per la sua figura e per il suo lavoro in ambito federale.

Sono poi previste alcune disposizioni specifiche in materia di computo dei mandati e di consecutività degli stessi, anche nelle ipotesi in cui sia intervenuto un commissariamento.

Diversa è, invece, per effetto dell'intervento in esame, la disciplina che interessa le candidature dei membri dei consigli direttivi federali e regionali (vale a dire per i consiglieri federali e regionali), per i quali, le procedure elettive seguono, comunque, il principio del conseguimento del maggior numero di voti (fermo il rispetto del principio della parità di genere).

Infine, la norma stabilisce espressamente che tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei Presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.



L'intervento si rende, pertanto, necessario e urgente per garantire il funzionamento degli Organismi sportivi, anche paralimpici. Essa, infatti, da un lato, provvede a limitare alla figura del Presidente, il limite del mandato consecutivo successivo al terzo, salvo che lo stesso ottenga una maggioranza rafforzata dei voti validamente espressi, dall'altro, lascia una procedura più snella per le elezioni degli altri organi di vertice, necessaria in vista della scadenza del quadriennio olimpico.

L'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) interviene sul decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 agosto 2023, n. 120.

In particolare, la lettera a) risponde all'urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l'iscrizione agli stessi.

L'urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, all'esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli organismi sportivi saranno chiamati al rinnovo delle cariche e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che l'organo deputato ai controlli sulle società professionistiche per l'emissione del parere sull'ammissione di queste ai relativi campionati, sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale.

A tal fine, il comma 10-bis dell'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introdotto dall'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto, con un intervento che si era imposto con urgenza, a fronte dell'imminente entrata in vigore del complesso della disciplina recata dal predetto decreto, un controllo istituzionale sulle società sportive professionistiche, al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, per verificarne l'equilibrio economico e finanziario, sottoponendo le stesse società a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabili dalle Federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI.

Per garantire la piena efficacia, la tempestività e l'effettività di tale necessario sistema di controlli, viene pertanto introdotto al decreto legislativo n. 36 del 2021 il nuovo articolo 13-bis, che provvede pertanto, ad istituire un apposito organismo di controllo, la *Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*, con sede a Roma, dotata di poteri di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario e di garantire il rispetto dei principi di corretta gestione, nonché il funzionamento dei controlli per il regolare svolgimento delle competizioni anche a tutela di tutti gli interessati.

Oltre ad istituire l'organismo (comma 1), la norma ne disciplina l'attività e il funzionamento (commi da 2 a 8). In particolare, la Commissione è individuata come unico organismo competente a effettuare i predetti controlli tempestivi, efficaci ed esaustivi, mentre le Federazioni sportive nazionali di riferimento delle società sportive professionistiche ad essi sottoposte rimangono i soggetti competenti ad emanare i conseguenti provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 10-bis dell'articolo 13 del predetto decreto. La stessa Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria, nonché di autonomi poteri d'iniziativa nello svolgimento delle relative funzioni (tra le quali: verifica la correttezza e la congruità contabile dei documenti societari in base alla legge e



alla normativa federale e ai fini del rilascio delle licenze, ispezioni, richieste di deposito, integrazioni documentali, valutazioni, pareri obbligatori) che svolge in qualità di unico organismo competente a certificare la regolarità della gestione finanziaria ed economica delle società sportive professionistiche. I pareri obbligatori emessi dalla Commissione sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

Viene inoltre previsto che la Commissione presenti annualmente, entro il 30 settembre, una relazione al Parlamento e all'Autorità di governo competente in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Quanto al profilo dell'organizzazione, la Commissione, è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla



osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.

Si prevede che Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La disposizione di cui al *comma 9*, inoltre, fa salvi, sino alla data di insediamento dell'organo collegiale della Commissione, gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi federali preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, la quale operatività, cessa a decorrere dalla medesima data. Restano infine ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate ed espressamente attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali nei settori interessati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal proprio regolamento. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità (purché nel limite di spesa complessivo di euro 200.000).

Il *comma 10* individua la quantificazione degli oneri per l'istituzione e l'avvio delle funzioni della Commissione e reca la relativa copertura finanziaria per l'anno 2024.

Il *comma 11* dispone che a decorrere dall'anno 2025 la Commissione provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante un contributo annuale da parte delle Federazioni sportive e un contributo annuale da parte delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza.

Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al *comma 11* sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È inoltre previsto che il relativo



rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, sia soggetto al controllo della Corte dei conti (*comma 7*).

L'articolo 2, alla *lettera b*) del medesimo comma 1, differisce il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2021, che si applicheranno quindi dal 1 luglio 2025.

L'articolo 3 (Misure urgenti in materia di lavoro sportivo) prevede alcune misure urgenti in materia di lavoro sportivo. In particolare, anche in considerazione dell'avvenuta definizione della c.d. Riforma del lavoro sportivo, ultimata con il decreto legislativo n. 120 del 2023, si pone la necessità e urgenza di provvedere ad una semplificazione di alcune disposizioni in materia di lavoro sportivo, sia sotto il profilo degli adempimenti giuslavoristici e di gestione del personale da parte dei datori di lavoro sportivi, sia sotto quella del regime tributario in capo al lavoratore sportivo contribuente, relativamente alla necessità di assicurare allo stesso la corretta gestione della propria situazione tributaria, in vista delle imminenti scadenze.

Le disposizioni di cui al comma 1 intervengono in materia di prestazioni di lavoro sportivo effettuate da dipendenti pubblici e rispondono all'esigenza, da un lato, di regolare la disciplina delle comunicazioni annuali dei compensi percepiti, in armonia con il relativo regime sancito dal decreto legislativo n. 36 del 2021, dall'altro, di specificare agli stessi fini che, per le prestazioni di lavoro sportivo che generano compensi inferiori a 5.000 euro, le stesse rimangano soggette al regime della comunicazione preventiva, in luogo di quello dell'autorizzazione, da applicarsi invece per le prestazioni che superano la predetta soglia. La norma ha carattere generale e si applica al personale dell'intero comparto pubblico, incluso il personale militare e a quello sanitario.

Nello specifico la lettera a) del comma in esame interviene sul comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", per inserirvi la lettera *f-ter*), riferita alle prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui, all'interno dell'elenco di prestazioni per le quali viene esclusa l'applicazione del regime di cui al successivo comma 7 dell'articolo 53, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. La stessa disposizione chiarisce al contempo che, per tali prestazioni rimane ferma la necessità della preventiva comunicazione (in luogo dell'autorizzazione), come nel caso di prestazioni di volontariato.

La lettera b), modifica il comma 11 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di comunicazione dei compensi, aggiungendo un periodo dedicato alle comunicazioni dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro sportivo rese dai pubblici dipendenti precisando che le stesse debbano essere effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

La disposizione di cui al comma 2, interviene sull'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare sulla lettera a), introdotta dall'articolo 51, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*", disponendone l'abrogazione. Le scadenze in ambito tributario in capo, tra gli altri, ai lavoratori sportivi, rendono necessaria e urgente l'abrogazione della predetta disposizione del TUIR, in quanto la stessa risulta priva di coordinamento formale con il successivo articolo 54 dello stesso TUIR, in materia di modalità di calcolo del reddito. Nello specifico, nell'ambito della riforma del lavoro sportivo, l'articolo 51, comma 2, lettera b) introduceva una disposizione di inquadramento di alcune tipologie di redditi da lavoro sportivo, in materia di redditi da lavoro autonomo, in considerazione delle modifiche introdotte in ordine alla disciplina del lavoratore sportivo e alle relative modalità di svolgimento delle prestazioni, anche a seguito della nuova qualificazione dei relativi redditi, senza tuttavia, rinviare all'articolo 54 del



TUIR, per determinarne la corretta modalità di calcolo del reddito, ai fini della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo. L'intervento si impone, pertanto, a fronte dell'esigenza di inquadrare fiscalmente le predette ipotesi di prestazioni di lavoro, fornendo al contribuente gli elementi e le informazioni relative al rapporto di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, in vista dell'imminente scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e, conseguentemente, per procedere ai relativi calcoli. Per effetto della misura in esame, infatti, in applicazione dei criteri di ordine generale, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, richiamati nella abroganda lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR, se conseguiti nell'esercizio di attività, senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa, sono inquadrati come svolti in modo:

- 1) "abituale", rientrando nell'ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 54, commi da 1 a 6-bis;
- 2) "occasionale", e come tali riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera 1), del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 71, comma 2.

La misura mira a prevenire potenziali erronee comunicazioni in ambito contributivo in materia di lavoro sportivo, semplificandone gli adempimenti e stimolando il corretto assolvimento dei relativi obblighi, per impedire che, dal mancato coordinamento delle disposizioni sul lavoro sportivo con quelle in materia retributiva e fiscale possa derivare un rischio di potenziali violazioni.

Il comma 3, infine, reca disposizioni che intervengono sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. La lettera a), reca una integrazione alla disposizione di cui all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2021, per specificare anche in questa sede che per i pubblici dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro sportivo con compensi inferiori a euro 5.000 annui, è sufficiente la comunicazione in luogo dell'autorizzazione. La lettera b), interviene in materia di prestazioni sportive di volontariato. In particolare, la disposizione interviene, sostituendolo, sull'articolo 29 del citato decreto, in materia di prestazioni di volontariato sportivo, riconoscendo ai numerosi soggetti che prestano la propria attività in favore dei sodalizi sportivi, a scopo solidaristico e al di fuori di un rapporto di lavoro, la possibilità di vedersi riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili (che non concorrono a formare il reddito del percipiente), sulla base delle relative delibere sulla tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di comunicazione delle prestazioni di volontariato sportivo e dei relativi rimborsi all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli ambiti di rispettiva competenza, agli altri enti interessati (INPS, INAIL, INL). La norma prevede, a tal fine, che nessun adempimento sia richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle altre amministrazioni interessate che ricevono in interoperabilità i dati inseriti dagli enti attraverso le comunicazioni dai medesimi compilate. I rimborsi di cui sopra non concorrono a formare il reddito del percipiente; concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis del suddetto decreto legislativo e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del medesimo decreto. L'intervento risponde alla necessità e urgenza di sostenere il sistema dell'associazionismo sportivo, prevalentemente estraneo al fine di lucro, il cui supporto assicurato dal mondo del volontariato e da tutti quei soggetti che svolgono dette attività per passione, attraverso specifiche competenze e mossi da spirito mutualistico, risulta fondamentale, soprattutto in vista degli imminenti eventi sportivi di carattere internazionale (Europei di atletica leggera 2024 e le prossime Olimpiadi di Parigi 2024, soltanto per citarne alcuni). Il volontario dello sport, infatti, svolge una funzione tipica di carattere sportivo, rientrante nel relativo principio di specificità, per la quale, nella stragrande maggioranza dei casi, sono richieste particolari capacità tecniche e professionali, necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, secondo un paradigma espressamente previsto



dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021. La normativa sul lavoro sportivo, infatti, secondo un principio consolidato a livello comunitario e internazionale, ha carattere di specialità, come recita il comma 1-bis del predetto articolo 25, che dispone che “*La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport*”, e che la rende non assimilabile, per natura, alle altre.

L'articolo 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento di eventi sportivi nazionali e internazionali) reca disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi nazionali e internazionali. Nello specifico, la norma, al comma 1, reca disposizioni necessarie e urgenti in materia di svolgimento delle attività relative ai controlli antidoping sul territorio nazionale, in attuazione dell'articolo 33, comma settimo, della Costituzione e per le finalità della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la Legge 26 novembre 2007 n. 230 ed entrata in vigore il 15 dicembre 2007, al fine di garantirne la piena conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA). L'intervento si rende altresì necessario e urgente al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia mondiale, in occasione dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività antidoping, con particolare riferimento alla necessità di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, esperienze e competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del doping definiti a livello nazionale e internazionale.

Ogni paese firmatario della predetta convenzione e del Codice mondiale antidoping emanato dalla WADA deve infatti prevedere una propria Organizzazione Nazionale antidoping (NADO – National Antidoping Organization), quale articolazione nazionale operante nel relativo territorio, ai sensi dell'articolo 20.5.1 del *World Anti-Doping Code*. L'Organizzazione nazionale antidoping operante sul territorio nazionale è la NADO Italia dotata di potestà regolamentare in materia sportiva antidoping, in recepimento delle disposizioni dettate dalla WADA, nonché del relativo potere sanzionatorio. La stessa organizzazione provvede ad effettuare i test antidoping sugli atleti, in competizione e fuori competizione, e si avvale degli ispettori medici qualificati dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI) nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, accreditato dalla WADA sul territorio nazionale, ovvero di altri laboratori accreditati dalla WADA, accertando le eventuali violazioni commesse. La NADO svolge quindi i controlli nei confronti di tutti gli atleti che sono cittadini italiani, residenti in Italia, titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive italiane ovvero che prendono parte a una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale. Inoltre, oltre all'attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping, a tutela del bene “salute” (di cui all'articolo 32, Costituzione) e del bene “attività sportiva” (articolo 33, Costituzione), svolge attività di ricerca, educazione, formazione antidoping e di promozione dei valori dello sport.

Ai sensi del predetto articolo 20.5.1 del Codice Mondiale Antidoping, dette attività devono essere condotte in condizioni di piena autonomia e indipendenza operativa dalle autorità governative nazionali nonché dai movimenti sportivi, pena perdita della *compliance* da parte della WADA, intendendosi per indipendenza operativa l'assenza di interferenza nelle decisioni e nella conduzione di attività di competenza da parte di soggetti che operino nel mondo dello sport ovvero in dipartimenti governativi. A tal fine, si pone la necessità e urgenza di provvedere alla corretta collocazione della stessa Organizzazione nell'ordinamento giuridico nazionale riconoscendola formalmente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, normativa e sanzionatoria. Il relativo modello organizzativo opera, così, in condizioni di indipendenza dal Governo e da amministrazioni pubbliche, non essendo soggetto a direttive o controlli. Sotto il piano dell'organizzazione e della struttura (Comitati e organi interni), la norma prevede che la



NADO Italia operi sulla base delle proprie disposizioni organizzative interne, secondo le prescrizioni della WADA.

Quanto al personale, già in servizio presso la NADO, rimane applicabile l'istituto dell'avvalimento, già in atto dalla stessa società Sport e Salute, attraverso un contratto di servizio annuale. Detto contratto di servizio regola i rapporti, anche finanziari tra i due enti, secondo un modello organizzativo già vigente per il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come previsto dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 43 del 2017, riguardante risorse umane e strumentali, i cui rapporti finanziari e gestionali con la società Sport e salute S.p.a. sono regolati mediante un contratto di servizi, con rimborso di costi, anche riferiti a servizi o attività eventualmente delegate alla società stessa. È infine previsto che il Presidente di NADO Italia sia nominato d'intesa tra l'Autorità politica competente in materia di sport, il Ministro della Salute e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (il quale procede alla relativa delibera), sulla base dei criteri di professionalità e competenza e individuato tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale come professionisti, insegnanti universitari in materie attinenti o comunque funzionali all'attività della NADO Italia, ovvero come dirigenti, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della stessa.

Al comma 2 si introducono modifiche alla legge n. 145 del 2018, in particolare si limita all'anno 2025 la misura prevista per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Sport e salute Spa (lettera a) e si introduce con la lettera b) un nuovo comma che prevede che il predetto finanziamento, nella medesima misura del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026 sia destinato al CONI, alla società Sport e salute Spa e alla NADO Italia e ne determina la relativa ripartizione.

Il comma 3 dell'articolo autorizza la spesa e il comma 4, infine, prevede un sistema di coperture differenziato per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 5 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport) prevede, al comma 1, una norma di armonizzazione della disciplina in materia contabile e di bilancio delle società di calcio professionistiche, necessaria e urgente in vista della conclusione della stagione sportiva.

Nello specifico, la disposizione risponde alla necessità di intervenire sulla disciplina in materia di contabilità delle società di calcio professionistiche, al fine di consentirne la corretta gestione.

La misura interviene sull'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", la quale ha previsto che a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, possano accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai rispettivi campionati italiani di calcio. La suddetta disposizione prevede, inoltre, che gli incarichi alle società di revisione legale abbiano durata di tre esercizi e che non possano essere rinnovati o nuovamente conferiti se non decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Relativamente alle società quotate, tuttavia, l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*", con riferimento agli "*enti di interesse pubblico*" - tra cui rientrano anche le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea - prevede, tra l'altro, che: "*L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione [...]*".

Risulta dunque necessario risolvere tale ambiguità normativa tra il citato decreto legislativo - che prevede, per le società quotate, una durata dell'incarico di revisione legale di nove esercizi - e la



legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa la durata dell'incarico di revisione legale in tre esercizi, senza distinguere espressamente tra le società quotate e non quotate. L'intervento è pertanto volto a modificare l'attuale formulazione del comma 644 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 145, in modo da specificare espressamente che il limite dei tre esercizi per gli incarichi delle società di revisione legale si riferisce esclusivamente alle società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, per le quali troverà applicazione la normativa speciale applicabile alle stesse.

Ciò in considerazione del peculiare procedimento di formazione, approvazione e asseverazione, dal punto di vista delle scadenze temporali, del bilancio d'esercizio delle società di calcio professionistiche, la cui sessione, diversamente dal bilancio delle altre società, segue la stagione sportiva, ed è regolata da una speciale disciplina. In particolare, per quanto riguarda le fonti normative, oltre a quelle delle società in generale, vi sono fonti normative proprie del settore calcistico, ovvero le Norme Organizzative Interne della Federcalcio (N.O.I.F.), il Piano dei conti unificato e le Raccomandazioni Contabili predisposti dalla F.I.G.C., le quali obbligano di derogare ad alcuni principi generali contenuti nel Codice civile in tema di redazione. Infatti, ai sensi dell'art. 84 del N.O.I.F.: *“La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.”*. Quanto detto implica l'obbligo di deposito dei bilanci e delle relazioni societarie, come avviene per le imprese; tuttavia, secondo schemi di bilancio e piano dei conti differenti e tipici; per quanto attiene al periodo amministrativo, come detto, questo si differenzia rispetto a quello ordinario delle imprese che solitamente coincide con l'anno solare, 1° gennaio - 31 dicembre, in quanto coincide con il periodo relativo alla stagione agonistica, ovvero 1° luglio anno x - 30 giugno anno x+1.

Di norma, dunque, le società di calcio professionistiche chiudono gli esercizi al 30 giugno di ogni anno, quando i Campionati di Serie A e di Serie B sono conclusi.

Le società calcistiche professionistiche che partecipano ai Campionati di Serie A, come disposto dall'art. 85 del documento *“Norme organizzative interne alla F.I.G.C.”*, in materia di informativa periodica all'organismo vigilante, devono depositare presso lo stesso entro quindici giorni dalla data di approvazione del bilancio ovvero entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, copia del bilancio di esercizio unitamente a una serie di altri documenti tra i quali la Relazione del revisore legale dei conti.

Entro il 31 maggio (e il 30 novembre) di ciascun anno, devono depositare presso il predetto organismo vigilante copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo (e al 30 settembre) di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente ad ulteriore documentazione, tra cui la Relazione contenente il giudizio della società di revisione.

L'intervento si rende, pertanto, necessario e urgente in vista della conclusione della stagione calcistica e a fronte della peculiare scansione temporale della sessione di bilancio delle società professionistiche, per consentire alle suddette società la corretta gestione degli incarichi dei revisori legali, provvedendo in tempi utili e in base ad una normativa certa al relativo conferimento o rinnovo.

Al comma 2, sono apportate modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che reca *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.”*

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni



Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate.

Si ricorda che in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato adottato il decreto 7 dicembre 2020, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e ripartire le relative risorse, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Inoltre, l'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 774 della medesima legge n. 178 del 2020 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al citato comma 773.

Il piano complessivo delle opere, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, è stato da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023.

Tale piano prevede due Allegati:

- nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

- nell'Allegato 2 sono invece riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

Orbene, al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti, al comma 2, lettera b), si modifica il citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, al fine di attribuire all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. il compito di provvedere, in qualità di Commissario straordinario, alla



realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia. Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi:

- Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara;
- Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio;
- Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO),
- Livigno Snow Park;
- Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento;
- Livigno Aerials & Moguls.

La norma mutua l'impostazione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, che reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, al fine di consentire la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi, attribuendo il compito di realizzare alcuni interventi stradali e ferroviari a Commissari straordinari appositamente nominati e individuati nella figura dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A., dell'amministratore delegato di RFI S.p.A. e dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

Nella medesima direzione, il citato decreto-legge n. 10 del 2024 ha assegnato direttamente a ANAS, S.p.A., RFI S.p.A. e a Ferrovienord S.p.A. il compito e le funzioni di soggetti attuatori la realizzazione di alcuni interventi stradali e ferroviari.

La norma, in analogia con le disposizioni introdotte dal citato decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, prevede, pertanto, che all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» venga attribuita la funzione di commissario straordinario per la realizzazione dei sopra elencati interventi, precisando che lo stesso opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Analogamente a quanto previsto per gli interventi per i quali è stato nominato un commissario straordinario ai sensi del decreto-legge n. 10 del 2024, il comma 2, lettera b) precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In considerazione delle modifiche apportate al citato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, al comma 2, lettera c), si introduce l'Allegato 1-bis al medesimo decreto-legge che contiene l'elenco delle opere complementari in ambito sportivo per le quali è nominato l'amministratore delegato della Società quale commissario straordinario.

Le disposizioni normative di cui al **Capo II (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità)** si fondano sull'esigenza, ormai non più procrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, nonché sulla necessità urgente di ridurre, quanto prima, la copiosa mole di istanze giacenti per il riconoscimento dei titoli esteri, e di risolvere il conseguente ingente contenzioso in atto.



In particolare, il settore del sostegno didattico, da anni, fatica ad assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati, tanto che, in alcuni territori, per coprire tutti i posti di sostegno “in deroga”, ai fini della costituzione dell’organico necessario a garantire l’avvio dell’anno scolastico, si è costretti a ricorrere anche a supplenti privi del diploma di specializzazione. Per meglio comprendere detta esigenza, è utile analizzare alcuni dati significativi, risultanti dal “Rapporto ISTAT 2024 sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, che mettono in evidenza, da un lato, il costante aumento degli alunni con disabilità, e, dall’altro, la forte carenza degli insegnanti specializzati sul sostegno. Con riguardo al primo profilo, nell’anno scolastico 2022/2023, si registra nelle scuole di ogni ordine e grado un numero complessivo di circa 338.000 alunni con disabilità a fronte di circa 228.000 docenti di sostegno.

Anno scolastico	Totale alunni con disabilità	Percentuale alunni con disabilità rispetto all’a.s. precedente	Totale insegnanti per il sostegno	Rapporto alunno - insegnante
2022/2023	338 mila	+7%	228 mila	1,6 alunni per ogni insegnante di sostegno

Fonte: Rapporto ISTAT 2024

Attualmente, dai dati in possesso del Ministero dell’istruzione e del merito, nel sistema scolastico, si rilevano oltre 85 mila docenti privi di specializzazione sul sostegno. Ciò significa che vi sono oltre 136 mila alunni che non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati sul sostegno (applicando il parametro del 1.6% di docenti per alunno con disabilità).

Anno Scolastico	Posti sostegno organico di fatto	Supplenti sostegno	di cui Specializzati	di cui non Specializzati	CICLO TFA	POSTI
					IX - DM 583 2024 e DM 642 del 2024	31.767
					VIII - DM 694 del 2023 e Avviso 6 giugno	28.986
23/24	234.460	121.204	36.662	84.542	VII - DM 33 del 2022	25.874
22/23	220.061	118.111	27.835	90.276	VI - DM 755 del 2021	22.000
21/22	197.204	110.658	20.319	90.339	V DM 95 del 2020	19.585
20/21	184834	104.087	17.904	86.183	IV - DM 92 del 2019	14.224
19/20	177092	91383	11.232	80.151		
18/19	165970	80.332	9.688	70.644	III - DM 141 03/17	9 949

La carenza di organico di ruolo sul sostegno risulta pressoché generalizzata sull’intero territorio nazionale e, sulla base del monitoraggio effettuato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, emerge che molte cattedre rimangono scoperte nonostante le immissioni in ruolo effettuate sulla base dei concorsi recentemente banditi. Da ciò consegue, pertanto, come già detto, la necessità di ricorrere alle supplenze, spesso con docenti privi di specializzazione sul sostegno.

Ciò è anche dovuto a un disallineamento tra fabbisogno di docenti specializzati e l’offerta formativa universitaria, non tanto in termini assoluti quanto in termini di distribuzione su territorio nazionale, che appare marcatamente disomogenea. Difatti, nell’ambito dell’autorizzazione complessiva ad avviare percorsi formativi per 90.000 unità per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e



2023/2024, l'offerta formativa universitaria nel triennio ha attivato un totale di 87.217 posti, così distribuiti:

VII ciclo TFA: 25.874 posti;

VIII ciclo TFA: 29.026 posti;

IX ciclo TFA: 32.317 posti; percorso attualmente in fase di conclusione.

Il forte sbilanciamento dell'offerta risulta evidente confrontando il numero dei posti attivati nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia con quello di tutte le regioni del nord¹:

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1437	2373	3702	4782	12294
Nord	269	1036	1359	1366	4030
Calabria/Campania/Sicilia	870	1910	2670	4100	9550
Totale complessivo	2576	5319	7731	10248	25874

VIII CICLO

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1200	2245	4269	6293	14007
Nord	210	785	1455	1625	4075
Calabria/Campania/Sicilia	847	1838	2992	5267	10944
Totale complessivo	2257	4868	8716	13185	29026

IX CICLO

AREA	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	TOTALE
Altre regioni	1377	2553	4527	7362	15819
Nord	236	855	1605	1629	4325
Calabria/Campania/Sicilia	905	1744	3292	6232	12173
Totale complessivo	2518	5152	9424	15223	32317

Nelle tre annualità considerate, l'offerta formativa di tutte le regioni del nord è pari rispettivamente al 15,58% (VII ciclo), al 14,04% (VIII ciclo) e al 13,38 % (IX ciclo) del totale nazionale, restando sostanzialmente invariata in termini di numeri assoluti; l'offerta delle regioni Calabria, Campania e Sicilia rappresenta da sola rispettivamente il 36,91%, il 37,7% e il 37,67% del totale nazionale, con un continuo incremento in termini di numeri assoluti, che determina una forbice in progressivo allargamento nel triennio rispetto ai dati del nord.

Con riguardo al fabbisogno di copertura dei posti vacanti funzionale al reclutamento a tempo indeterminato, gli effetti della distribuzione territoriale dell'offerta formativa si sono manifestati con massima evidenza da ultimo nelle iscrizioni alle procedure concorsuali ordinarie bandite con

¹ Non sono presenti nel conteggio i dati relativi alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige, regioni che non rientrano nella diretta gestione del Ministero dell'istruzione e del merito e i cui dati sono conteggiati nella voce "Altre regioni".



DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 dalle quali è emersa una marcatissima discrepanza tra la distribuzione territoriale delle disponibilità e la distribuzione degli aspiranti. In particolare, nelle regioni del nord la situazione è risultata la seguente:

Grado di scuola	Candidati	disponibilità	Percentuale disponibilità/candidati	Differenza tra candidati e disponibilità
ADAA	239	806	337,24	-567
ADEE	401	8218	2049,38	-7817
ADMM	1116	3629	325,18	-2513
ADSS	4201	480	11,43	3721
TOTALE	5957	13133	220,46	- 10.897

È evidente un fortissimo sbilanciamento tra “domanda e offerta” che, al termine delle procedure, si tradurrà nel fatto che, quand’anche tutti gli aspiranti iscritti dovessero superare il concorso, 10.897 posti su 13.133 (pari alla somma dei numeri negativi per infanzia, primaria e secondaria di I grado) non saranno assegnabili per carenza assoluta di candidati.

Opposta la situazione nelle tre regioni del sud prese in esame:

Grado di scuola	Candidati	disponibilità	Percentuale disponibilità/candidati	Differenza tra candidati e disponibilità
ADAA	3162	43	1,36	3119
ADEE	7602	132	1,74	7470
ADMM	6473	131	2,02	6342
ADSS	12207	75	0,61	12132
TOTALE	29444	381	1,29	+ 29063

dove i candidati che risulteranno assumibili saranno solo l’1,29% degli aspiranti iscritti, con un’eccedenza 29.063 concorrenti. I dati sopra riportati permettono peraltro di evidenziare un’ulteriore criticità – presente in tutto il territorio nazionale, ma più marcatamente al sud – in merito all’offerta formativa per la scuola secondaria di II grado, che risulta sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno, a tal punto che le disponibilità nelle regioni del nord sono l’11,43% dei candidati e nelle regioni del sud lo 0,61% dei candidati.

Con riferimento al fabbisogno di docenti specializzati finalizzato alla copertura dei posti effettivamente disponibili (compresi i posti attivati “in deroga”), i dati delle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 (rilevati in data 8 febbraio 2024) evidenziano le medesime problematiche territoriali, con una carenza di specializzati al nord decisamente marcata:

AREA	Specializzati (ruolo e supplenti)	Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
<i>Altre regioni</i>	58488	29621	50,64
Nord	36930	53323	144,39
Calabria/Campania/Sicilia	52461	5129	9,78



Più nel dettaglio, per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, si conferma un altissimo fabbisogno di specializzati nelle regioni del nord, senza che si evidenzino sostanziali carenze nelle regioni del sud prese in esame:

PRIMARIA

AREA	Scuola primaria - Specializzati (ruolo e supplenti)	Scuola primaria - Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
Altre regioni	18247	14614	80,09
Nord	10779	26215	243,2
Calabria/Campania/Sicilia	18858	2604	13,81

SECONDARIA DI I GRADO

AREA	Scuola secondaria di I grado - Specializzati (ruolo e supplenti)	Scuola secondaria di I grado - Supplenti non specializzati	Percentuale non specializzati rispetto a specializzati
Altre regioni	14543	6261	43,05
Nord	10232	13224	129,24
Calabria/Campania/Sicilia	13997	694	4,96

Dal quadro sopra delineato emerge, con tutta evidenza, una carenza non più sostenibile, di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità.

L'offerta formativa universitaria è estremamente sperequata a livello territoriale.

Il TFA universitario, infatti, concentra i 4/5 della propria offerta formativa al Centro-Sud. Ciò significa che gli aspiranti docenti del Nord non sono messi in condizione di specializzarsi, e, conseguentemente, di partecipare al concorso ed entrare nei ruoli della scuola a tempo indeterminato, assicurando, in tal modo la continuità didattica agli alunni con disabilità.

In ragione dell'impossibilità di acquisire facilmente la specializzazione sul sostegno, nelle regioni del Nord è assolutamente considerevole il numero di docenti precari, come si evince chiaramente dalla seguente tabella, con riferimento ai dati della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna e della stessa Toscana, che risulta utile incrociare, di seguito, con il dato dell'offerta formativa universitaria del IX ciclo.

Personale con almeno 3 anni di supplenza (180 gg) negli ultimi 5 anni al 2019-20 al 2023-24 ²		Offerta formativa del TFA IX Ciclo
Regione	Personale con almeno 3 anni	
Abruzzo	1.865	860
Basilicata	230	400
Calabria	1.643	3.253
Campania	5.776	4.120
Emilia-Romagna	5.036	845
Friuli	820	290
Lazio	6.333	8.730

² Sono contati solo i servizi su sostegno degli ultimi 5 anni scolastici e NON presenti tra il personale docente o art. 59 a.s.202324



Liguria	1.870	330
Lombardia	12.722	1.220
Marche	1.908	610
Molise	353	360
Piemonte	7.462	590
Puglia	4.885	2.750
Sardegna	2.822	450
Sicilia	6.544	4.800
Toscana	5.714	1.170
Umbria	1.426	239
Veneto	4.379	250
Totale	71.788	

A tutt'oggi, molte cattedre rimangono scoperte nonostante la previsione delle immissioni in ruolo sulla base dei concorsi recentemente banditi, come si evince dai grafici sottostanti, che evidenziano un numero significativo di posti non conferibili per assenza di docenti specializzati:

REGIONE	Grado	Tipologia di posto	Denominazione	Posti a Bando	Numero domande	Candidati ammessi all'orale	Ammessi all'orale - posti a bando	Percentuale posti a bando su ammessi all'orale	Posti banditi senza possibilità assunzionale
Emilia-Romagna	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	44	50	35	-9	125,71	9
Emilia-Romagna	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	761	88	68	-693	1119,12	693
Friuli-Venezia Giulia	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	173	14	11	-162	1572,73	162
Liguria	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	36	7	3	-33	1200	33
Liguria	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	413	17	10	-403	4130	403
Lombardia	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	440	84	52	-388	846,15	388
Lombardia	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	4.111	171	113	-3998	3638,05	3998
Piemonte	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	232	39	21	-211	1104,76	211
Piemonte	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	1.357	48	33	-1324	4112,12	1324
Sardegna	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	92	114	90	-2	102,22	2
Toscana	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	263	90	64	-199	410,94	199



Veneto	Infanzia	ADA A	Sostegno Infanzia	50	45	34	-16	147,06	16
Veneto	Primaria	ADEE	Sostegno Primaria	1.403	63	39	-1364	3597,44	1364
Totale									8.802

* Dati ultimo concorso scuola dell'infanzia e primaria dicembre 2023

REGIONE	Grado	CLASSE DI CONCORSO	Denominazione	Posti a Bando	Numero domande	Candidati ammessi all'orale	Ammessi all'orale - posti a bando	Percentuale posti a bando su ammessi all'orale	Posti banditi senza possibilità assunzionale
Emilia Romagna	I Grado	ADMM	sostegno I grado	152	202	146	-6	104,11	6
Liguria	I Grado	ADMM	sostegno I grado	191	16	7	-184	2728,57	184
Lombardia	I Grado	ADMM	sostegno I grado	2.019	530	359	-1660	562,4	1660
Piemonte	I Grado	ADMM	sostegno I grado	733	148	107	-626	685,05	626
Veneto	I Grado	ADMM	sostegno I grado	525	186	120	-405	437,5	405
Totale									2.881

* Dati ultimo concorso scuola secondaria di I grado dicembre 2023

In considerazione del quadro delineato, si rende, quindi, necessario e urgente affrontare e risolvere le criticità connesse alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno, al fine di rafforzare l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili.

Parimenti, è necessario e urgente intervenire per ridurre, quanto prima, l'ingente mole di istanze (circa 12.000) già presentate al Ministero dell'istruzione, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito all'estero per lo svolgimento delle attività didattiche agli alunni con disabilità. Tale arretrato amministrativo, infatti, ha generato e continua a generare un copioso contenzioso giurisdizionale, con conseguenze negative sia per i richiedenti il riconoscimento del titolo estero sia per lo stesso Ministero.

Il perseguimento delle dette finalità sottende le disposizioni normative del **Capo II** del presente decreto-legge, che si illustrano nel dettaglio.

In particolare, l'**articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)**, al comma 1, stabilisce che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti a legislazione vigente ("TFA sostegno"), che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa



(INDIRE), ente di ricerca di diritto pubblico che, tra i propri compiti statutari, annovera la funzione della formazione del personale della scuola. L'offerta formativa dei "percorsi INDIRE", che si articolerà in almeno 30 crediti formativi, potrà essere, in ogni caso, erogata anche dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, in aggiunta ai percorsi universitari del "TFA sostegno", previsti dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e disciplinati, con riferimento ai criteri e alle modalità di svolgimento, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, integrato e aggiornato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, e con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90

Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo dei nuovi percorsi, che saranno destinati a coloro che hanno maturato, nelle scuole statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno di almeno 3 anni, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti; tali soggetti (cosiddetti, "precari triennalisti") potranno iscriversi ai percorsi - che saranno attivati da INDIRE o dalle università ai sensi del comma 1 - per il medesimo grado di istruzione sul quale hanno prestato servizio.

Tale platea di soggetti si pone in continuità con quella alla quale è destinata la quota di riserva dei posti da autorizzare per l'accesso ai percorsi "TFA sostegno", prevista, sino al 31 dicembre 2024, dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione legislativa aveva, infatti, già tenuto conto della necessità di riservare una percentuale di posti a beneficio di coloro che avessero prestato sul sostegno almeno 3 anni di servizio, negli ultimi 5, nelle scuole del Sistema nazionale di istruzione. In attuazione del citato articolo 18-bis, comma 2, la riserva è stata definita, inizialmente, per l'anno accademico 2022/2023 (VIII ciclo dei percorsi "TFA sostegno"), e, da ultimo - con il decreto del Ministero dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito) 29 marzo 2024, n. 549 - per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo dei percorsi "TFA sostegno", che si concluderanno entro il 30 giugno 2025). Con l'adozione del decreto interministeriale citato, si è, pertanto, esaurita l'efficacia applicativa del regime transitorio previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, che giunge a scadenza il 31 dicembre p.v. Conseguentemente, con il presente decreto-legge si intende dare la possibilità ai "precari triennalisti" delle scuole statali e paritarie di conseguire la specializzazione sul sostegno a seguito del superamento dei nuovi percorsi di formazione, la cui offerta formativa terrà conto dell'esperienza già maturata, per un periodo di tempo considerevole, con il servizio già svolto nell'attività didattica agli alunni con disabilità. Si tratta, infatti, di soggetti che - seppur in modo precario, mediante il meccanismo delle supplenze - già svolgono nelle scuole da anni attività didattica anche agli alunni con disabilità, benché privi del relativo titolo di specializzazione.

Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: il profilo professionale del docente specializzato sul sostegno; i contenuti dei crediti formativi dei nuovi percorsi; i requisiti e le modalità per l'attivazione dei medesimi percorsi; i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui parteciperà un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR). Infatti, in analogia a quanto già previsto per i percorsi universitari "TFA sostegno", la commissione esaminatrice dell'esame conclusivo dei nuovi percorsi sarà composta anche da un rappresentante designato dall'USR, scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

Infine, il comma 4 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine dell'attivazione dei nuovi percorsi di formazione, individuerà, ogni anno, sino al termine del 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione; qualora le domande di partecipazione ai percorsi



eccedessero il fabbisogno individuato, i candidati a partecipare ai nuovi percorsi saranno selezionati in applicazione dei criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale previsto al comma 3.

In conclusione, l'articolo introduce, in via transitoria, una ulteriore tipologia di percorsi di formazione professionale per le attività didattiche sul sostegno, attivabile dall'INDIRE e dalle stesse università, in aggiunta ai percorsi universitari "TFA sostegno". I nuovi percorsi di formazione saranno rivolti ad una platea ben definita di destinatari ("precari triennialisti"), già operanti nelle scuole attraverso le supplenze, in forza delle quali, ad oggi, tali soggetti, seppur privi di specializzazione sul sostegno, svolgono comunque attività di supporto agli alunni con disabilità. La disciplina è, pertanto, volta a consentire a tali soggetti di conseguire una formazione integrativa specifica per l'assistenza agli alunni più vulnerabili, e di acquisire un titolo in forza del quale potranno partecipare ai concorsi che saranno banditi, con la possibilità di entrare a far parte, in modo stabile, del sistema scolastico. La natura transitoria della disciplina *de qua* trova la propria ragion d'essere nella concreta prospettiva di ridurre in modo considerevole, entro la fine del 2025, la platea dei precari triennialisti, perseguendo contestualmente la duplice finalità di ridurre il precariato della scuola, e di formare docenti qualificati da destinare al sostegno degli alunni con disabilità. Inoltre, i soggetti in parola, conseguendo il titolo di specializzazione sul sostegno con il superamento dei nuovi percorsi, potranno avvalersene per iscriversi nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), e avranno la possibilità di essere assunti in ruolo fino al 31 dicembre 2025, in base alle disposizioni del "decreto-legge PNRR 4", qualora residuino, a seguito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di merito, posti di sostegno non assegnati.

L'articolo 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento) al comma 1, dispone che, in sede di prima applicazione, i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e abbiano pendente, oltre il termine di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero abbiano in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, potranno iscriversi solo ad uno dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE e definiti con il decreto sopra richiamato, se, contestualmente all'iscrizione al percorso, presenteranno rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Il comma 2 prevede che coloro che supereranno i percorsi di formazione attivati da INDIRE potranno conseguire esclusivamente un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, riguardante il grado di istruzione del percorso di formazione scelto. La prevista possibilità di conseguire un solo titolo di specializzazione, in esito ai percorsi di cui all'articolo 7, tiene conto sia delle caratteristiche dell'offerta formativa dei percorsi universitari "TFA sostegno" (che è strutturata in modo precipuo per ciascuno dei quattro gradi di istruzione previsti dall'ordinamento nazionale: infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado) sia delle peculiarità di alcune tipologie di titoli conseguiti all'estero, che presuppongono un'offerta formativa sul sostegno "generica", e, quindi, non diversificata con riguardo a ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, la disposizione normativa del comma 2 è finalizzata ad evitare che, con il superamento di più percorsi formativi, il medesimo soggetto possa conseguire un titolo di specializzazione sul sostegno per ciascun grado di istruzione, con conseguente ed ingiustificabile disparità di trattamento rispetto a coloro che conseguono la



specializzazione in esito al superamento del percorso universitario “TFA sostegno”, la cui offerta formativa è specifica per ogni diverso grado di istruzione.

Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri di ammissibilità dei titoli conseguiti all’estero ed i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Tali percorsi formativi si caratterizzano per un’offerta formativa mirata, che prevede l’acquisizione di specifiche competenze pedagogiche proprie dei percorsi universitari “TFA sostegno”, competenze che, tuttavia, risultano mancanti nei percorsi esteri in esito ai quali è conseguita la stragrande maggioranza dei titoli di cui si chiede il riconoscimento in Italia. La scelta di definire, in un apposito decreto, i contenuti dell’offerta formativa dei percorsi a cui possono accedere i possessori di titolo universitario conseguito all’estero che sono in attesa di riconoscimento si giustifica in ragione di esigenze di certezza giuridica. Inoltre, la detta offerta formativa è oggetto di disciplina transitoria, valevole solo in sede di prima applicazione del decreto-legge, il cui carattere di straordinaria necessità e urgenza trova giustificazione in ragione dell’esigenza di ridurre, quanto prima, la copiosa mole di istanze presentate per il riconoscimento dei titoli esteri, e di risolvere il conseguente ingente contenzioso in atto, pur garantendo un livello formativo adeguato per coloro che conseguiranno la specializzazione sul sostegno.

Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi formativi attivati da INDIRE, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, a cui parteciperà un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale, scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, analogamente a quanto già avviene per i percorsi universitari “TFA sostegno”, e a quanto previsto per i “percorsi INDIRE” da 30 crediti formativi di cui all’articolo 6 del presente decreto.

In conclusione, la disciplina transitoria recata dall’articolo prevede che coloro che abbiano conseguito all’estero un titolo universitario di specializzazione sul sostegno, e che abbiano in essere il procedimento di riconoscimento del titolo presso il Ministero dell’istruzione e del merito ovvero che abbiano in essere un contenzioso relativo al medesimo procedimento possano scegliere tra due possibili alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno.

L’articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno) interviene sul testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, non incidendo sul conseguimento delle Milestone M4C1-3 e M4C1-10, attuative della “Riforma del sistema di reclutamento dei docenti” (M4C1-R2.1), già rendicontate alla Commissione Europea.

In particolare, si prevede che, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico precedente, qualora rientrano nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.

La conferma, su base volontaria, avviene improrogabilmente entro il 31 agosto precedente l’anno scolastico di riferimento – previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell’interesse del



discente e su richiesta della famiglia – e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili.

Altresì, alle stesse condizioni, ai sensi del nuovo comma 3-*bis*, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall'O.M. n. 112 del 2022.

Da ultimo, la conferma può riguardare anche i docenti privi del titolo di specializzazione che abbiano prestato servizio su posto di sostegno individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio negli elenchi dei non specializzati delle graduatorie ad esaurimento o delle graduatorie provinciali per le supplenze.

L'articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno) è volto ad assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, (in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227) avente ad oggetto la *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*.

In particolare, l'articolo 33, commi 1 e 2, del suddetto decreto prevede che, al fine di dare attuazione alla riforma e al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri di aggiornamento e delle modalità di accertamento, venga avviata una procedura preordinata alla sperimentazione della valutazione di base e della valutazione multidimensionale.

La *ratio* a fondamento della scelta di procedere alla sperimentazione è da ricercarsi nella necessità di procedere ad un'applicazione graduale delle nuove procedure in considerazione della portata innovativa nonché nell'esigenza di verificarne gli effetti e gli esiti.

Le procedure di sperimentazione richiedono l'adozione di due specifici regolamenti i cui tempi di adozione potrebbero incidere negativamente sull'effettiva attivazione della sperimentazione che presuppone, necessariamente, l'individuazione dei territori interessati dalla stessa, delle iniziative formative e dei soggetti che dovranno occuparsi di erogare la formazione a coloro che sono impegnati sul territorio nell'attuazione del decreto medesimo.

Ed invero, la fase formativa rappresenta l'antecedente logico della fase operativa ed è fondamentale per lo sviluppo delle competenze necessarie per la piena attuazione delle innovazioni introdotte dal decreto, assicurando che i soggetti coinvolti abbiano le competenze necessarie per operare efficacemente all'interno del nuovo sistema.

La formazione delle persone fisiche, inclusi i docenti referenti per il sostegno, e degli enti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita, è, infatti, cruciale per assicurare la realizzazione della riforma.

La complessità delle nuove procedure richiede competenze specifiche e aggiornate per garantire che la valutazione di base, la valutazione multidimensionale e la redazione dei progetti di vita siano effettuate in modo efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale. Una formazione adeguata consentirà di evitare frammentazioni, assicurando un supporto integrato e coordinato alle persone con disabilità.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue, pertanto, la necessità e l'urgenza di assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, valutazione multidimensionale e redazione dei progetti di vita, previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.



Pertanto, la disposizione in argomento ha la finalità di assicurare il completamento della formazione prima del termine di inizio della sperimentazione fissata al 1° gennaio 2025 e di definire le modalità con cui la stessa dovrà operare.

Il comma 1 della disposizione prevede che, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti, inclusi i docenti referenti del sostegno, impegnati nei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita sono individuati i territori in cui avviare la sperimentazione.

Tanto premesso, si rappresenta che i territori sono stati individuati tenendo conto della percentuale della popolazione italiana residente sul territorio pari al 9,92%.

Si tratta di Brescia, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Sassari, Forlì-Cesena, Perugia, Salerno e Trieste.

Di queste, tre sono al Nord (Brescia, Forlì-Cesena e Trieste), tre al Centro (Firenze, Frosinone e Perugia) e tre al Sud o nelle Isole (Catanzaro, Sassari e Salerno). Tre si collocano nei primi tre quintili per popolazione residente, secondo i dati relativi al mese di gennaio 2024 pubblicati da ISTAT nel portale “esploradati.istat.it” sezione “Dati > Popolazione e famiglie > Popolazione > Popolazione residente al 1° gennaio”, (Catanzaro, Oristano e Trieste) e sei negli ultimi due (Brescia, Firenze, Frosinone, Parma, Perugia, Salerno).

La sperimentazione di cui alla presente disposizione riguarda, quindi, una percentuale inferiore rispetto a quella interessata da ciascuna delle due sperimentazioni previste dal Decreto legislativo, articolo 33, commi 1 e 2; la relativa relazione tecnica, infatti, prevedeva che ciascuna riguardasse una percentuale complessiva del 20% della popolazione residente. Anche l’impatto sui saldi della finanza pubblica era stato stimato in tale relazione tecnica, e coperto dal decreto legislativo n. 62/2024, in misura corrispondente alla più elevata percentuale del 20%.

<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>
Brescia	1.262.271	2,14%
Catanzaro	228.952	0,39%
Firenze	393.065	0,67%
Forlì-Cesena	990.336	1,68%
Frosinone	638.130	1,08%
Perugia	464.988	0,79%
Salerno	1.057.819	1,79%
Sassari	340.642	0,58%
Trieste	473.236	0,80%

Si precisa che i soggetti, destinatari della formazione sono individuati nell’allegato contraddistinto dalla lettera A) e che la tabella di commento al comma 4 reca anche il numero dei soggetti coinvolti.

Il comma 2 prevede che la formazione sarà svolta dal Dipartimento per le persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzando le iniziative formative di cui al comma 1:

- a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, dell’accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità;
- b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualità di società in-house della predetta Presidenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 2 milioni nel 2024;



c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni dalle quali dipendono i discenti, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 3 consente al suddetto Dipartimento di conferire, nell'ambito del contingente di 30 esperti di cui al comma 2, lettera a), incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. I suddetti incarichi possono essere oggetto di proroga per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

In merito alla previsione della proroga, si evidenzia che la ratio della stessa è da ricondursi alla necessità di assicurare la continuità della formazione, evitando che la stessa possa essere pregiudicata dalla cessazione dell'incarico, nonché per impedire che la scadenza del contratto di formazione incida negativamente sull'effettività dell'implementazione della riforma.

I profili della gestione amministrativa ed economica dei suddetti incarichi possono essere affidati alla società di cui al comma 2, lettera b).

Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.

Il comma 4 reca le disposizioni relative al trattamento economico degli incarichi di cui al comma 3, prevedendo che gli stessi sono retribuiti in misura parametrata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione.

Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro.

Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. La procedura e i criteri di selezione degli esperti, i criteri per la composizione della commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli saranno determinati con successivo decreto dipartimentale. Con decreto del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma:

- a) redige il syllabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
- b) eroga la formazione;
- c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
- d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;
- e) individua i destinatari delle iniziative formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità.

Quanto al numero di 2.500 discenti, si rappresenta che si tratta di un numero realistico, tenuto conto che le nove province in questione corrispondono al 10% circa della popolazione residente e che i destinatari della formazione saranno individuati come segue:

Destinatari	N. enti	N. discenti per ente	N. destinatari
Servizio sanitario regionale/ASL	n. 1 ASL per provincia	10 operatori 1 dirigente	99 = 9×11



<i>Destinatari</i>	<i>N. enti</i>	<i>N. discenti per ente</i>	<i>N. destinatari</i>
Ambiti territoriali sociali	n. 6 ambiti per provincia in media	2 operatori 1 dirigente	162 = 9×6×3
Collocamento mirato	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore	9
Personale dirigenziale della Regione	n. 1 per Regione	2 dirigenti	18 = 9×2
INPS	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore per Ufficio	9
INAIL	n. 1 ufficio territoriale per Regione	1 operatore per Direzione	9
Comuni	n. 7.896 Comuni nel Paese	1 operatore per Comune	790 = 7.896×10%
Docenti referenti per il sostegno	n. 7.981 istituzioni scolastiche autonome (a.s. 2024/2025)	1 docente di sostegno per scuola	798 = 7.981×10%
ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali	n. 1 ordine per provincia e professione	1 professionista per ordine	54 = 9×6
Atenei e istituzioni AFAM	n. 1 Ateneo e n. 1 AFAM per provincia	1 dipendente per Ateneo e Afam	18 = 9×2
Associazioni del terzo settore	n. 30 per provincia in media	1 operatore per associazione	270 = 9×30
Organizzazioni sindacali	n. 5 per provincia	1 rappresentante per organizzazione	45 = 9×5
Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti	n. 1 per provincia	5	45 = 9×5
	TOTALE		2.326

Il comma 6 precisa che, per la partecipazione in qualità di discente alle iniziative formative non è previsto alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Ed inoltre, prevede che le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, riconosciute ai discenti secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono poste a carico delle risorse di cui al comma 8, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.

Il comma 7 contiene le disposizioni relative agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente disposizione.

Il Capo III (Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025) si compone degli articoli da 10 a 14

In particolare, l'**articolo 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25)**, ai commi 1 e 2, mira a risolvere l'annosa questione che si trascina da quasi un decennio della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016



per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative. Tale soluzione è stata auspicata anche dal Consiglio di Stato che nella sopra citata sentenza n. 5154/2022 da un lato ha sancito la legittimità dell'esclusione di tali soggetti dal concorso 2016 per mancanza dell'abilitazione, ma dall'altro, ha evidenziato la necessità da parte dell'Amministrazione di richiedere una sanatoria in via normativa affermando: *“Anche se non residua - stante la regola costituzionale dell'assunzione per concorso - la possibilità, in via amministrativa, di una favorevole valutazione della posizione degli appellati da parte dell'amministrazione, alla luce delle invocate sopravvenienze, valuterà l'amministrazione se per la peculiarità di questa vicenda sia possibile e ragionevole una sanatoria normativa”*.

In particolare, il comma 1 regola la posizione dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della norma saranno ancora in servizio, disponendo che gli stessi siano confermati in ruolo e debbano conseguire, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il meccanismo previsto è speculare, *mutatis mutandis*, a quello per l'accesso al concorso per i precari con tre anni di servizio.

Il comma 2 regola la posizione, invece, dei medesimi soggetti di cui al comma 1 che però per contingenze temporali sono già stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Il comma 2 dispone che tali soggetti sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili. Durante l'anno di supplenza, e quindi entro il 30 giugno 2025, tali soggetti devono conseguire 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 cui accedono di diritto e con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

A livello sistematico si rileva che il contenzioso scaturito in relazione alla posizione di tali soggetti ha avuto esiti discordanti e contrapposti tra loro in quanto vi sono state sentenze del Consiglio di Stato (i.e. Sent. CDS n. 7427/2022 e n. 04167/2020) che hanno riconosciuto il consolidamento della posizione in capo ai ricorrenti e quindi la salvezza dell'acquisizione dell'abilitazione ottenuta con il superamento delle prove concorsuali. Si riporta un passaggio significativo della sentenza CDS n. 7427/2022: *“l'appello risulta pertanto fondato il consolidamento degli effetti conseguenti all'ammissione con riserva e quindi la salvezza dell'acquisizione del titolo ottenuto dagli appellati con il superamento delle prove concorsuali, in quanto quelli, fra i ricorrenti, che sono stati ammessi alla procedura concorsuale hanno superato le prove e sono stati inseriti nella graduatoria di merito della rispettiva classe di concorso, dapprima con riserva, indi, con la pubblicazione della sentenza n. 11775/2017 in modo definitivo, e dall'1.9.2018 sono stati immessi in ruolo nella propria classe di concorso con continuità dell'insegnamento dal 2018 ad oggi, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168. Secondo tale norma, infatti, “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*. Tali giudicati positivi ai docenti 2016 non abilitati hanno riguardato la maggioranza della platea. Ed infatti, dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che dei 1.310



docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali ben n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della disciplina in esame contro le circa 400 negative. In aggiunta a quanto sopra, occorre porre l'attenzione anche sul fatto che la norma in esame pur scaturente dalla conclamata necessità di provvedere, come evidenziata anche ad opera del citato giudicato amministrativo, non si limita ad operare una mera sanatoria normativa in quanto non dichiara sanata la posizione di tali docenti con l'effetto della conseguente acquisizione dell'abilitazione (come invece sancito dalle citate pronunce giurisprudenziali) bensì di fatto rimette in termini tali soggetti per il conseguimento dei 30CFU richiesti dal sistema vigente a quei docenti precari con tre anni di esperienza che si trovano a vincere il concorso. Ed infatti, la norma intende sanare la posizione di quei soggetti che non solo hanno superato tutte le prove concorsuali ma che successivamente a tale vincita sono stati immessi in ruolo, hanno superato l'anno di prova e hanno prestato servizio per almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali quali docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, non è prevista una sanatoria *tout court* che per quanto auspicata dallo stesso Consiglio di Stato potrebbe prestarsi ad eventuali giudizi di legittimità bensì prevede il requisito ulteriore del conseguimento dei 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che regola l'accesso al concorso per la scuola secondaria nella fase a regime per i precari non abilitati. Senonché, nella stessa decisione CDS n. 7789/19, al punto 5, riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) “è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”. Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. In conclusione, poiché tutti i ricorrenti hanno superato il concorso con conseguente inserimento nelle graduatorie definitive in base alle quali possono conferirsi loro incarichi a tempo indeterminato, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 34, 5° comma c.p.a., e in accoglimento dell'appello, l'improcedibilità, limitatamente ai nominativi indicati in epigrafe, del ricorso di primo grado, essendosi realizzata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale invocata dagli stessi, dovendosi inoltre confermare per i medesimi l'esito di tali concorsi e i provvedimenti conseguenti.”. La disparità di trattamento nonché la situazione di fatto venutasi a creare in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la vincita da parte dei ricorrenti del concorso, e quindi la loro successiva immissione in ruolo e superamento dell'anno di prova, e la definizione dei relativi giudizi sostengono la validità dell'intervento normativo in oggetto.

Il comma 3 regola la posizione di coloro che hanno superato: 1) il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria di cui la D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. 2215 del 18 novembre 2021; ovvero 2) la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, partecipando alle prove scritte suppletive (indette con Avviso pubblicato nella GU n.24 del 28-3-2023 per il concorso per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria, e avvisi pubblicati nella GU n. 32 del 23 aprile 2021, e n. 85 del 26 ottobre 2021 per la procedura straordinaria) riservate a coloro che erano in possesso di un provvedimento giurisdizionale che li ammetteva a sostenere le prove suppletive. In



particolare, tali soggetti non avendo potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta dei concorsi perché, in piena fase pandemica, erano affetti da Covid-19 ovvero erano in quarantena, ricorrevano al giudice amministrativo chiedendo il riconoscimento del loro diritto a poter sostenere la prova scritta. Il giudice amministrativo di prime cure (i.e. Ordinanze TAR Lazio n.1109/22 e n. 1184/22) disponeva l'obbligo dell'Amministrazione di disporre sessioni suppletive della prova scritta per entrambe le procedure bandite con D.D. n. 510/20 e con D.D. n. 498/20. L'orientamento originariamente assunto dal TAR veniva in prima battuta condiviso in sede cautelare anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 1865/2021). L'Amministrazione ottemperava al dictum giurisprudenziale, disponendo le predette prove suppletive che venivano regolarmente svolte e alle quali partecipavano, superandole, i destinatari della presente norma. Al tale orientamento è, tuttavia, sopravvenuto un deciso *revirement* del Consiglio di Stato, inaugurato dalla sentenza n. 10914/22 (conformi Cons. St., n. 6193/23; n. 8838/23, n. 766/2024 e ordinanze n.3673 del 28/7/2022; n. 4518/2022 del 15 settembre 2022 e n. 4425 e 4424 del 7 settembre 2022), che ha ribadito la regola generale secondo cui l'impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell'interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. La *ratio* della norma si rinviene, pertanto, nella necessità di sanare la posizione di coloro che si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali poi caducati.

L'articolo 11 (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri) risponde all'esigenza di implementare, in ottica inclusiva, gli strumenti funzionali ad una più compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri al fine di assicurare sempre maggiori e valide esperienze di crescita e di formazione individuale e sociale, nonché il raggiungimento di soddisfacenti livelli di apprendimento nelle competenze di base.

A tal fine, la norma è centrata sugli studenti stranieri presenti in Italia o che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e ai quali è necessario assicurare, in tempi rapidi rispetto all'inserimento scolastico, il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana come lingua di comunicazione e successivamente di studio.

In via generale, la disposizione è coerente alla disciplina vigente in materia di istruzione degli alunni stranieri presenti in Italia, di cui all'articolo 45 D.P.R. 31-8-1999 n. 394, recante *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”* (c.d. legge Bossi-Fini).

Di seguito, si riportano alcuni dati finalizzati a evidenziare le percentuali di soggetti che per la prima volta accedono al sistema di istruzione e che dimostrano l'opportunità dell'intervento normativo.

Gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri; in particolare in Lombardia sono presenti 6.851 alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all'estero);

Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%; rappresentano lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri, lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri e l'1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.

Le classi che registrano una presenza di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20% sono 756, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per la



scuola secondaria di I grado (sono il 67% del totale), in Lombardia, Veneto e Toscana per la secondaria di II grado (sono il 65% del totale);

Nella scuola secondaria di I grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari allo 0,30%, percentuale che sale all'1,12% per gli studenti stranieri e che raggiunge l'1,61% per gli studenti stranieri nati all'estero.

Nella scuola secondaria di II grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari al 2,0%, percentuale che sale al 5,4% per gli studenti stranieri e che raggiunge il 6,3% per gli studenti stranieri nati all'estero. In particolare, il comma 1 introduce una misura specifica per le scuole che hanno classi con un elevato numero - pari o superiore al 20% - di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, per le quali può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri con l'obiettivo di favorire il superamento delle barriere linguistiche e permettere una proficua frequenza scolastica da parte degli studenti. L'obiettivo che si intende raggiungere richiede un apposito intervento normativo che dovrà, inevitabilmente, esplicitare i propri effetti dall'anno scolastico 2025/2026, essendo oramai conclusa la definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2024/2025. L'introduzione dell'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole oggetto di intervento normativo, disciplina di insegnamento attualmente presente nei soli percorsi dell'istruzione degli adulti presso i CPIA, necessita, inoltre, di un'adeguata programmazione del fabbisogno di docenti della citata classe di concorso anche nelle prossime procedure di reclutamento. Per la scuola primaria, ove è assente la specifica classe di concorso, si provvederà alla sua istituzione attraverso l'ordinario strumento del decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso. Il comma 2 prevede un meccanismo generale di accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana per gli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione in Italia, imperniato sulla possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni scolastiche e i CPIA. Questi ultimi, infatti, già dispongono delle necessarie risorse umane per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli adulti, che ben possono essere utilizzate anche per i soggetti minori stranieri. La misura, pertanto, intende formalizzare la collaborazione fra le scuole a forte presenza di studenti stranieri e i CPIA per quanto attiene all'accertamento delle competenze linguistiche in lingua italiana, nonché per la redazione del piano didattico personalizzato (PDP) di ciascuno studente. Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri - non in possesso delle competenze linguistiche di base di lingua italiana - nelle classi e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), possono promuovere attività di potenziamento in orario extracurricolare. Tali attività sono realizzate a valere sulle risorse di cui al Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027". La definizione dei citati tassi di presenza è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Il comma 4 introduce all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 335, la lettera *b-ter*), prevedendo che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, siano definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

L'articolo 12 (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici), sostituendo l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,



n. 25, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e nelle more della regolazione sul punto da parte della contrattazione collettiva, la percentuale del 100% dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché le ipotesi indicate al comma 2. La norma prevede che per tale procedura di mobilità straordinaria, salvo specifiche eccezioni quali esuberi nella regione richiesta o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegua l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima, non siano richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati. Inoltre, si prevede che nelle regioni in cui le procedure del citato concorso ordinario DDG n. 2788 non si concludano in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico possa essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50% del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, ai sensi del secondo periodo, saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Il comma 2 del nuovo articolo 19-*quater* ha carattere procedimentale in quanto prevede un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022). In particolare, la norma stabilisce che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi sono posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta. In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, sono poi disposte quelle relative ai destinatari dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. In particolare, tale norma ha stabilito che *“I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.”*

La norma di cui all'**articolo 13 (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)** risponde all'esigenza indifferibile e urgente di assicurare l'adeguamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto - secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento funzione Pubblica con nota n. 48496-P del 28.07.2023 e dal MEF (IGOP) con nota n. 207676 del 27.07.2023 - in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del FUN dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2024/2025. Ne discende che il 15% del fondo nazionale rimarrebbe accantonato con un riflesso politico/sindacale molto rilevante sulla



categoria che, a fronte degli incrementi contrattuali sulla posizione di parte variabile ottenuti, vedrebbe una sostanziale diminuzione della retribuzione complessiva, vanificando quindi gli effetti positivi dell'azione complessivamente posta in essere dal Ministero nell'ultimo anno. La norma di cui all'articolo 13 pertanto, modifica le disposizioni legislative in materia di sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, disciplinato nel dettaglio, sulla base delle norme che qui si modificano, dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36, con l'obiettivo di consentire un'oggettiva e trasparente valutazione delle *performance* individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in questo modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. In particolare, le modifiche apportate riguardano la soppressione del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici. Inoltre, si specifica che, all'interno del Sistema di valutazione adottato con decreto del Ministro, in coerenza con la direttiva di quest'ultimo in materia di performance, siano stabiliti gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e siano individuati soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In proposito, si evidenzia che il nuovo modello proposto risponde, innanzitutto, all'esigenza di garantire un sistema di valutazione che sia allineato con il nuovo modello centralizzato di contrattazione integrativa nazionale (CIN) del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, nonché alla necessità, rappresentata anche dal Dipartimento della funzione pubblica in occasione dell'espressione del parere relativo al Contratto nazionale integrativo, di avviare con immediatezza, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, un Sistema di valutazione per la dirigenza scolastica che superi l'attuale meccanismo di erogazione del risultato sulla base della mera complessità assegnata all'istituzione scolastica. Al riguardo, va sottolineato che, secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze (IGOP), oltre che dall'ARAN, in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del FUN dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2024/2025. A questo scopo e in linea con le priorità politiche e strategiche perseguite dal Ministero dell'istruzione e del merito, si intende dare avvio urgentemente a un sistema di valutazione che preveda una fase transitoria di prima applicazione a partire da settembre 2024 in un'ottica di semplificazione dei processi. Il nuovo sistema prevede, nello specifico, che la gestione di tutte le fasi dell'intero procedimento (dall'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR, al caricamento dei dati e dei riscontri da parte dei dirigenti scolastici, alla valutazione) avverrà mediante una piattaforma digitale dedicata, permettendo un'interazione tra i diversi attori coinvolti secondo modalità trasparenti, razionali ed essenziali e superando anche l'attuale strumento del *Portfolio*.

L'articolo 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

La disposizione interviene sulla materia della durata del servizio all'estero del personale della scuola sia nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo sia, in virtù del rinvio operato dall'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, nelle scuole europee.

Attualmente la durata del servizio all'estero è fissata in due periodi di sei anni nell'arco dell'intera carriera, separati da almeno sei anni di servizio nel territorio nazionale. Per effettuare un secondo sessennio all'estero il personale deve superare una nuova procedura di selezione.

Ferma restando tale disciplina, la disposizione di cui al comma 1, introducendo 2 nuovi commi all'articolo 21 del d.lgs 13 aprile 2017, n. 64, attribuisce al personale scolastico una facoltà di optare per una diversa articolazione del servizio all'estero. In alternativa ai due periodi di sei anni, il personale può optare per un unico periodo di nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera.



L'opzione è consentita solo al personale che ha già svolto non più di cinque anni di servizio all'estero.

Per consentire un'ordinata organizzazione dei trasferimenti e la copertura dei posti che si rendono via via vacanti, si prevede che l'opzione possa essere espressa ed eventualmente revocata entro la fine del quinto anno scolastico del primo sessennio di servizio all'estero. Per le medesime ragioni organizzative, la disposizione prevede che l'opzione per un unico novennio possa essere esercitata solo al personale che può assicurare la copertura del posto per l'intero novennio, salvi i casi di collocamento a riposo. Analogamente a quanto disposto dal comma 2, si prevede che i benefici economici connessi al rientro nel territorio nazionale non siano erogati nel caso di cessazione anticipata per motivi disciplinari o per domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari. Al comma 2 è prevista una norma transitoria che consente anche al personale in distacco presso le Scuole europee che sia in possesso dei requisiti citati, di esercitare l'opzione di un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, entro quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il Capo IV reca disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca.

L'articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca) differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale fino al 31 luglio 2024 le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

È, infatti, in corso la riforma del c.d. pre-ruolo universitario e della ricerca, ossia quel segmento del percorso di formazione superiore che conduce all'immissione nei ruoli universitari e della ricerca, e sono state formulate proposte concrete per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca. Si tratta di istituti che si vanno ad aggiungere al contratto di ricerca (*ex art. 22 della legge n. 240 del 2010*) e che mirano ad incentivare la mobilità, nazionale ed internazionale, e la circolazione delle competenze e dei saperi.

In attesa della ridefinizione puntuale delle nuove figure contrattuali che opereranno nel settore della formazione superiore e della ricerca, le istituzioni dell'alta formazione e gli enti pubblici di ricerca non hanno alcuno strumento efficace cui fare ricorso per attrarre i giovani talentuosi nel percorso di ricerca e per valorizzarne le competenze. L'unico strumento giuridico attualmente previsto cui queste potrebbero fare ricorso – ossia il contratto di ricerca - non è, nei fatti, utilizzabile perché è ancora in corso la sequenza contrattuale necessaria per l'individuazione dell'importo economico da corrispondere a chi ne è titolare e non è possibile prevedere i tempi per la sua conclusione.

Pertanto, la proroga si rende necessaria e urgente sia in considerazione dell'assoluta indeterminatezza nella tempistica della contrattazione collettiva nazionale per il contratto di ricerca e delle criticità, che impediscono giungere ad una definizione condivisa della nuova figura in sede di confronto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, sia per l'esigenza di fornire concretamente alle istituzioni della formazione superiore e della ricerca strumenti efficaci per creare figure e posizioni contrattuali flessibili, a seconda dei diversi livelli di *expertise*, per rispondere alle esigenze concrete del mondo accademico e della ricerca.

L'articolo 16 (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari) L'intervento normativo si rende necessario ed urgente per permettere il funzionamento e il potenziamento della struttura di



supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituita con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. L'istituzione della figura del Commissario straordinario in materia di alloggi universitari e, conseguentemente, della struttura organizzativa a supporto, risponde all'esigenza di raggiungere efficacemente e coerentemente gli obiettivi sfidanti previsti dal PNRR in materia di housing universitario, secondo il cronoprogramma stabilito.

Il comma 1 introduce modifiche relative al contingente massimo complessivo (che da cinque passa a tre unità) assegnato alla struttura di supporto al Commissario straordinario al fine di potenziarne e razionalizzarne le attività, prevedendo un aumento delle figure degli esperti (da tre a cinque), di cui il Commissario straordinario, può avvalersi di comprovata qualificazione professionale, e una riduzione del numero dei funzionari di supporto, da quattro unità a due unità. Si prevede, inoltre, la possibilità che l'incarico dirigenziale relativo all'unità dirigenziale di livello non generale previsto nel contingente della struttura di supporto possa essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'attuazione della norma, prevedendo una più ampia possibilità di selezione di personale altamente competente e specializzato da destinare a tale struttura, consente di ottimizzare il funzionamento della struttura ed il perseguimento delle sue imprescindibili finalità, in ottica di semplificazione, di accelerazione e di agevolazione dell'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e il conseguimento, pertanto, degli obiettivi della Riforma della Missione 4 Componente 1, prevista dal PNRR.

Una mancata previsione, in tal senso, rischierebbe, infatti, di impedire ovvero di rallentare le attività della struttura, in patente contrasto con le tempistiche ristrette imposte dal PNRR.

La norma in questione introduce alcune modifiche alla struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 al fine di potenziarne e razionalizzarne le attività. L'articolo 5 sopra citato prevede attualmente che alla predetta struttura di supporto sia assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, collocati in fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. La struttura di supporto è posta alle dirette dipendenze Commissario straordinario e opera sino alla data di cessazione dell'incarico dello stesso, ovvero 31 dicembre 2026. La disposizione prevede, altresì, che al personale non dirigenziale sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, possa essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 (Entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il Capo I introduce misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.

L'articolo 1 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi), in ragione della sua natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito "Commissione".

In merito al costo del personale, il *comma 8* prevede un costo di euro **364.621,29** per l'anno 2024 (da agosto) e di euro **1.986.768,41** annui a decorrere dall'anno 2025, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti.

In particolare, si rappresenta che, per il personale di prestito, l'indennità di Presidenza è stata valorizzata al 70% in considerazione del fatto che, laddove detto personale provenga dal comparto Funzioni centrali ex ministeri allo stesso andrà riconosciuta, con oneri a carico della Commissione, solo la differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quella di Presidenza.



Commissione sport	Stipendio CCN. 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Quartiriffessi (32,70% su retribuzione risultato)	Totale retribuzione fondamentale lordo annuo	Retribuzioni accessorie FUP (art. 18 CCN) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCN) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione lordo annuo	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 (B) = (A) x 3,78%	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 C = (A+B) x 5,78%	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 e CCN 2022-2024 (B) = (A) x 3,78%	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITOLI CCN INCR. CONTR. 3,78% CCN 2019-2021 e 5,78% CCN 2022-2024	Utiti	Oneri agosto - dic. 2024	Oneri a regime dal 2025
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.596,44	5.722,79	9.081,49	1.662.000,72	2	1.381.500,60	332.401,44			
Commissione sport	Stipendio 12 mensilità CCN. 2016-2018	13° mens.	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers. di merito	Totale	Quartiriffessi	Totale retribuzione lordo annuo	Retribuzioni accessorie FUP (art. 18 CCN) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCN) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione lordo annuo	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 (B) = (A) x 3,78%	Totale retribuzione lordo annuo	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 e CCN 2022-2024 (B) = (A) x 3,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITOLI CCN INCR. CONTR. 3,78% CCN 2019-2021 e 5,78% CCN 2022-2024	Utiti	Oneri agosto-dic. 2024	
A1 preattivo	-		5.377,42	5.377,42	2.063,85	7.441,27	25.215,38	32.956,65	1.245,76	32.956,65	1.976,90	36.179,31	15	228.120,89	
Commissione sport	Stipendio 12 mensilità CCN. 2016-2018	13° mens.	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers. di merito	Totale	Quartiriffessi	Totale retribuzione lordo annuo	Retribuzioni accessorie FUP (art. 18 CCN) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCN) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione lordo annuo	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 (B) = (A) x 3,78%	Totale retribuzione lordo annuo	Incremento contrattuale CCN 2019-2021 e CCN 2022-2024 (B) = (A) x 3,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITOLI CCN INCR. CONTR. 3,78% CCN 2019-2021 e 5,78% CCN 2022-2024	Utiti	Oneri a regime dal 2025	
A1 ruolo	29.538,98	2.461,38	7.682,04	39.682,40	15.220,18	54.912,78	17.713,38	72.626,16	2.745,27	75.371,43	4.356,47	79.727,90	15	1.195.918,30	
A1 preattivo	-		5.377,42	5.377,42	2.063,85	7.441,27	25.215,38	32.956,65	1.245,76	32.956,65	1.976,90	36.179,31	5	180.896,55	
B3 preattivo	-		4.399,66	4.399,66	1.688,39	6.088,25	25.215,38	31.603,63	1.194,62	31.603,63	1.895,74	34.609,99	8	277.551,92	
													totale		1.654.966,97
costo personale anno 2024	364.021,29														
costo personale anno 2025	1.986.768,41														



A tale costo va sommato quello degli Organi, relativi alle indennità del Presidente, dei quattro componenti non di diritto, e del Segretario generale, quantificate complessivamente in euro **519.035,55** per l'anno 2024 (da giugno) e in euro **889.774,09** annui a decorrere dall'anno 2025.

In particolare, il compenso per il Segretario generale è stato parametrato a quello di un capo dipartimento della PCM come da tabella seguente:

Commissione sport	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizioni fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massimo	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retribuzione procapite statale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)÷(A)×100%	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C÷(A)×100%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCL. COVER 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giugno - dic. 2024	Oneri a regime dal 2025
Segretario Generale (costo parametrato a un Capo Dipartimento PCM)	57.892,87	37.593,20	95.000,00	34.600,00	84.422,75	309.508,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	198.201,55	339.774,09

Vanno altresì considerati i costi relativi agli altri oneri di funzionamento, valutati in base a una stima comparativa rispetto ad altri organi assimilabili per dimensioni e funzioni, e riparametrati sulla base delle specifiche e ridotte esigenze dell'introdotta Commissione che, per l'anno 2024 (da giugno) sono quantificati in euro **616.343,16**, e, a decorrere dall'anno 2025, in euro **590.977,23** annui come segue.

Tipologia di spesa	Onere Annuo € 590.977,23
• Servizi ausiliari	€ 61.681,26
• Servizi itc e tlc	€ 370.000,00
• Costi di rappresentanza, organizzazione	€ 8.018,56
• Utenze e canoni di locazione	€ 70.045,53
• Manutenzione ordinaria	€ 11.231,88
• Altri servizi	€ 70.000,00

Per l'anno 2024 sono, infine, considerati i costi per eventuali incarichi ad esperti nel numero massimo di 5 e nel limite di spesa complessivo di **200.000** euro, ipotizzando un compenso medio per singolo incarico di euro 40.000 annuo al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

I costi complessivi - pari ad euro **1.700.000** per il 2024 e ad euro **3.467.519,73** - sono riepilogati nella tabella seguente.

RIEPILOGO ONERI		
	2024	dal 2025
personale	364.621,29	1.986.768,41
funzionamento	616.343,16	590.977,23
organi: Pres, Comp, SG	519.035,55	889.774,09
esperti	200.000,00	
	1.700.000,00	3.467.519,73

Ciò premesso e considerato, agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione, pari a 1.700.000 euro per l'anno 2024, il predetto comma 10 dell'introdotta articolo 13-bis, prevede che si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Detta



norma ha previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Lo stesso fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente a coprire tali somme. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento della Commissione a decorrere dall'anno 2025, quantificati, come detto, in euro 3.500.000 annui, il comma 11 dell'introdotta articolo prevede che agli stessi si faccia fronte mediante le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. In particolare, la norma prevede che, per una somma complessivamente pari a 1.900.000,00 euro, si provveda con un contributo annuale da parte delle Federazioni sportive di riferimento delle società sportive professionistiche sottoposte ai controlli, ripartito proporzionalmente alla quota percentuale di contributi pubblici riconosciuti alle stesse Federazioni dall'articolo 1 comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (lettera a). Per la parte residua, pari a euro 1.600.000, è previsto un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, per una soglia massima pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, calcolata sull'ultimo bilancio approvato (lettera b).

Il contributo di cui alla lettera b), in quanto obbligatorio, risulta deducibile dall'imposta versata delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, con conseguente minor gettito riconducibile a tali Enti. Sotto il profilo finanziario, considerando in un'ottica prudenziale l'importo massimo complessivo del contributo previsto dalla norma, pari a 1.600.000 euro, su base annua, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla deducibilità del contributo medesimo:

	2025	2026	dal 2027
IRES	0	-0,46	-0,26
IRAP	0	-0,13	-0,07
Totale	0	-0,59	-0,33

milioni di euro

Il comma 12 prevede che con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11.

Il comma 13 prevede la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, mediante riduzione, per 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La lettera b) infine, interviene sull'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo in commento, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7 dello stesso decreto legislativo 36 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024, disponendone la proroga al 1° luglio 2025. Il citato comma 7 dell'articolo 13, reca disposizioni in materia di tutela degli interessi dei tifosi all'interno delle società sportive professionistiche. In particolare, si dispone che le stesse prevedano nei rispettivi atti costitutivi, organi consultivi partecipati da membri eletti dagli abbonati alle stesse società sportive con poteri di partecipazione indiretta all'assetto societario. La disposizione, che non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessaria e urgente al fine di lasciare impregiudicata la sovranità del Parlamento al cui esame è sottoposto un



disegno di legge vertente su analoga materia e che, se approvato definitivamente, assorbirebbe la disciplina recata dalla norma in esame.

Con riferimento **all'articolo 3 (Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)**, il *comma 1, lettera a)*, in ragione del suo carattere ordinamentale, **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

La *lettera b)*, che interviene sul comma 11 del predetto articolo 53, in materia di comunicazione dei compensi, sotto il profilo degli **aspetti finanziari**, in ragione del suo carattere ordinamentale, **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

Il **comma 2** che interviene sull'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica risolvendosi in un mero intervento di semplificazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo, volto ad evitare ambiguità interpretative riguardo agli aspetti legati, in particolare, alla determinazione del reddito da lavoro sportivo, nelle forme del lavoro autonomo.

Il **comma 3**, reca disposizioni che intervengono sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e, sotto il profilo degli **aspetti finanziari, sia la lett. a) che la lett. b) non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lett. b)**, in particolare, prevede la possibilità di erogazione di rimborsi forfettari fino all'importo di 400 euro mensili a soggetti volontari, i quali operino nell'ambito di attività e manifestazioni sportive deliberate dalle Federazioni e Associazioni, in luogo della previgente previsione che prevedeva un limite di 150 euro mensili, finalizzato al rimborso di spese autocertificate, ove prestate fuori comune. Considerata la soglia di esenzione fiscale entro il limite di 5.000 annui e il limite massimo di 400 euro mensile, la norma **non produce nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, tenuto conto che non risultano scontati effetti per rimborsi forfettari a soggetti volontari; ciò ferma restando la riconducibilità all'ambito del volontariato e la natura non sinallagmatica delle attività prestate. La stessa norma prevede, inoltre, a fini antielusivi, che le somme percepite dal volontario sportivo nell'ambito del dilettantismo, concorrano al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis* e dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (costituendo, pertanto, solo per la parte eccedente, base imponibile al relativo superamento).

Con riferimento **all'articolo 4 (Organizzazione di NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)**, la stima dell'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 2** è pari a 7.700.000 di euro annui. A tal fine, il **comma 3** dell'articolo autorizza la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e a euro 7.700.000 annui a decorrere dall'anno 2025, secondo la tabella di seguito riportata e riepilogativa del dettaglio della stima dei costi annuali di NADO Italia. L'importo è stato definito in considerazione dei costi storicamente sostenuti da NADO Italia e dell'evoluzione delle attività di controllo Antidoping. Per il rateo di spesa riferito all'anno 2024, la stima è stata effettuata calcolando le varie componenti di costo mantenendo le medesime quote percentuali considerate per l'onere annuo.

Voce	€
Costi di funzionamento (collaborazioni, acquisto beni e servizi, viaggi)	1.120.000 €
Costi controlli Antidoping	5.050.000 €
Costi del personale	1.300.000 €
Affitto sede +Facility Management, utenze ecc	160.000 €
Servizi gestione personale e payroll, AFC, legale	70.000 €
Totale Costi	7.700.000 €



Per fare fronte ai relativi oneri, il **comma 4** prevede un sistema di coperture differenziato per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

Nello specifico, la lettera a) dispone che per far fronte alla spesa di 4.000.000 di euro prevista per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che presenta le necessarie disponibilità.

La lettera b) prevede invece che alla copertura dei 7.700.000 di euro per l'anno 2025 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità.

La lettera c), infine, dispone che, a decorrere dall'anno 2026, tale somma sia reperita ai sensi di quanto previsto dal **comma 2, lettera b)** dell'articolo in esame, ovvero a valere sul meccanismo di finanziamento in favore del movimento sportivo nazionale previsto dai commi 630 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*". Il predetto comma 2, a tal fine, interviene su tale sistema di finanziamento (o "autofinanziamento"), introdotto dal legislatore con la legge di bilancio 2019 (unitamente ad una ridefinizione delle competenze tra le istituzioni del sistema sportivo), e che assicura al sistema sportivo, a decorrere dall'anno 2019, un contributo fisso, stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). Tali somme sono destinate al funzionamento del movimento sportivo in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui ai sensi del predetto comma 630. L'intervento in esame introduce il nuovo comma 630-*bis* alla citata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026 tale somma di 410 milioni sia destinata al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, nonché alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di 7,7 milioni di euro annui.

L'articolo 5 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport), il *comma 1*, in considerazione della sua natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, essendo riferita ad adempimenti in ambito contabile a esclusivo carico delle società professionistiche di calcio, che vi provvedono nell'ambito delle proprie risorse.

Per quanto riguarda il comma 2, al fine di far fronte alle difficoltà attuative emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano delle opere, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti, al comma 3, lettera a), si modifica il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di attribuire all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. il compito di provvedere, in qualità di Commissario straordinario, alla realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia. Si prevede inoltre che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza rimborsati di spese o altri emolumenti comunque denominati. Trattasi, in particolare dei seguenti interventi:

Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara;

Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio;



Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO),
Livigno Snow Park;
Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento;
Livigno Aerials & Moguls.

In relazione all'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara", si precisa che l'intervento riguarda la realizzazione di una serie di interventi lungo la pista Stelvio per un generale upgrade delle condizioni di sicurezza e miglioramento delle aree di partenza delle varie discipline. Il progetto, in sintesi, prevede:

- Miglioramento delle zone di partenza di tutte le discipline, con la realizzazione, solo per le partenze discesa libera e slalom, di nuovi manufatti che diventeranno i simboli della pista;
- Sistemazione del tratto finale della pista, con allargamento della stessa, per il nuovo tracciato di slalom speciale, per consentire l'attività combinata slalom-discesa;
- Implementazione degli standard di sicurezza, con l'allargamento localizzato della pista in alcuni punti più significativi della stessa, il riposizionamento delle reti di protezione tipo A e l'installazione di nuove reti di protezione di tipo A;
- Riqualfica del tunnel sciabile di attraversamento della pista in località Fontanalunga per risolvere l'attuale interferenza dello stesso con il tracciato di gara;
- Demolizione della ex torre arrivi, in corrispondenza alla parte bassa della parte bassa della pista;
- Riqualfica dell'impianto di illuminazione esistente, con sostituzione degli esistenti proiettori a joduri con nuovi proiettori a LED e spostamento di alcuni dei pali esistenti in funzione del nuovo layout della pista.

In relazione all'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio", si rappresenta che le opere da realizzare riguardano il miglioramento dell'impianto di innevamento esistente per adeguarlo agli standard richiesti dalle federazioni per la preparazione della pista di gara. Nell'intervento è inoltre compreso anche la realizzazione di un nuovo impianto di cablaggio ed un nuovo impianto di cronometraggio.

In relazione al progetto "Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO), si precisa che l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto funiviario per la tratta Bormio-Ciuk. Ad ottobre 2023 è stato sviluppato uno studio di fattibilità condiviso con i comuni di Bormio e Valdisotto con il quale è stata individuata la soluzione tecnica. Si procederà con la elaborazione di un PFTE e con il relativo appalto integrato per realizzare l'opera nel 2025.

Per quanto concerne il progetto "Livigno Snow Park", si evidenzia che l'area oggetto del presente intervento è collocata sul versante orientale della valle di Livigno, nel comprensorio commerciale di Mottolino Fun Mountain, ed andrà ad ospitare le piste per le discipline di snowboard. Il nome della venue Olimpica sarà Livigno Snow Park (LSP). Il progetto prevede la sistemazione del pendio per la collocazione delle 4 piste sede di gara:

- Cross
- Half Pipe
- Slope Style
- Slalom Gigante Parallelo (PGS)

e la realizzazione di un impianto di risalita – tipo seggiovia – a servizio delle sole piste di gara.

Per quanto riguarda il progetto "Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento" l'intervento prevede la realizzazione del Bacino e dell'impianto di innevamento a servizio della Venue Livigno snow Park.

Infine, in relazione al progetto "Livigno Aerials & Moguls", si precisa che lo stesso prevede la realizzazione dei lavori di modellazione delle piste di Aerials & Moguls.



In relazione alle sopra descritte opere di cui all'Allegato A, si rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023). Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per i citati interventi è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Nella tabella che segue sono i dettagli degli interventi sopra descritti, comprensivi dei relativi CUP, nonché il cronoprogramma delle attività.

Cod	CUP	Nome Venues	IMPORTO INVESTIMENTO	FASE PROGETTUALE	FASE AUTORIZZATIVA	GARA APPALTO	DURATA LAVORI (gg)	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	TEST EVENT
BORMIO										
A29.0	C92H21000070001	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara	10.970.992,00 €	PFTE completato	Completata	Publicata a 16/05/2024 Termine 15/06/2024	195	30/07/2024	27/11/2024	coppa del mondo novembre 24



A30.0	C98E210001 90001	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio	20.275.800,00 €	PFTE Completato In corso validazione per approvazione e progetto	CDS Aperta	31/05/2024	166	01/09/2024	14/02/2025	coppa del mondo novembre 24
A24.0	J91B2100269 0001	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).	44.655.000,00 €	deve essere avviato PFTE	da attivare					
A31 (ex A14-15-18.1-A18.2)	C15B210000 50001	Livigno Snow Park	14.643.764,40 €	Completata	Completata	Publicata a 06/05/2024 termine 20/06/2024	191	20/07/2024	27/01/2025	mar-25



A32 (ex A18.3- A18.4- A23)	C15B210000 60001	Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento	21.867.130,99 €	Completata	CDS e VIA completate. Fase autorizzativa completata. Da ottenere solo parere tecnico UTR sul progetto esecutivo prima dell'avvio lavori. Previsto per il 10 giugno)	Pubblicaz ione prevista per il 27 maggio.	174	27/07/ 2024	17/01/20 25	mar-25
A28	C12H210000 60001	Livigno Aerials & Moguls	4.794.200,00 €	Completata	Completata	Completa ta	240	15/04/ 2024	11/12/20 24	mar-25

Il presente decreto-legge, al **Capo II**, reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

L'articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità), comma 1, è volto al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A tal fine, la disposizione prevede che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi universitari "TFA sostegno", che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al **31 dicembre 2025**, anche mediante il superamento di percorsi attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Quest'ultimo, in particolare, è un ente di ricerca di diritto pubblico che da anni vanta una consolidata esperienza nella formazione del personale della scuola e avrà il compito di organizzare i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno provvedendovi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto al comma 5.

I medesimi percorsi potranno rimangono affidati ordinariamente alle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.



Il **comma 2** individua la platea dei destinatari dei predetti percorsi, ovvero coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Nello specifico, l'intervento è destinato a una platea di docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti e che, ad oggi, ammonta a **71.788**.

Il **comma 3** dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti e le modalità di erogazione dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei nuovi percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Detta partecipazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

Al **comma 4** viene previsto che il Ministero, ogni anno, sino al **31 dicembre 2025**, individui il fabbisogno del personale docente specializzato, con le modalità ivi previste. Tale fabbisogno viene individuato per ciascun grado di istruzione sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è espressamente previsto che gli oneri di partecipazione ai nuovi percorsi sono posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvederanno agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento), comma 1, primo periodo, prevede che, in sede di prima applicazione, l'iscrizione ai "percorsi INDIRE" è consentita anche a coloro che hanno il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione o hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Lo stesso comma 1 descrive le modalità di erogazione dell'offerta formativa di tali percorsi, il cui superamento consente di conseguire un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto come stabilisce il comma 2.

In merito alla platea dei destinatari dell'attività di formazione svolta dall'INDIRE e, quindi, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento, si rappresenta che ad oggi il Ministero ha in carico 11.255 richieste relative al sostegno. Conseguentemente, la platea dei destinatari dei percorsi di formazione INDIRE deve essere parametrata a tali 11.255 istanze alle quali andranno sottratte quelle oggetto di provvedimento espresso di rigetto ad oggi ammontanti a 50.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli e i



corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi e alle distinte tipologie dei titoli, le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice a cui partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Detta partecipazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è espressamente previsto che gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvederanno ai relativi adempimenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente come espressamente previsto al **comma 4**.

L'articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno), comma 1, si limita a modificare il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Si prevede, infatti, che, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico precedente, qualora rientrino nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato. La conferma, su base volontaria, avviene su richiesta della famiglia previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell'interesse del discente e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili. Alle stesse condizioni, sempre nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall'O.M. n. 112 del 2022. Da ultimo, la conferma può riguardare anche chi ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato dagli elenchi dei non specializzati delle Graduatorie ad esaurimento o delle Graduatorie provinciali per le supplenze. La proposta normativa, che si riferisce esclusivamente ai docenti a tempo determinato, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la continuità didattica è garantita nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate.

L'articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

La proposta normativa in esame, che presenta carattere di urgenza, individua le province interessate dall'applicazione in via sperimentale sin dal primo gennaio 2025 delle disposizioni di cui ai Capi II e III del decreto legislativo n. 62 del 2024, di seguito *Decreto legislativo*, e disciplina le iniziative formative che si svolgeranno nelle province stesse.

La proposta interviene per disciplinare le fasi delle sperimentazioni, che allo stato il *Decreto legislativo* e in particolare l'articolo 33, commi 3 e 4, rinvia a due separati regolamenti, cui si aggiunge un terzo regolamento ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto.

In ragione dei tempi di approvazione di tali regolamenti e tenuto conto che la formazione in questione deve completarsi entro il 31 dicembre 2024, si ravvisa la straordinaria necessità e urgenza di:



- intervenire con la proposta normativa in esame per determinare quali siano i territori interessati dalla sperimentazione;
- disciplinare, sempre in urgenza, chi debba occuparsi di erogare la formazione ai soggetti impegnati, in tali territori, nell'attuazione del *Decreto legislativo*.

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, l'individuazione per legge dei territori nei quali si dovranno svolgere le due sperimentazioni di cui trattasi ha un impatto sui regolamenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del *Decreto legislativo*. La relativa relazione tecnica prevedeva che le sperimentazioni avrebbero riguardato, ciascuna, sino al 20% della popolazione italiana. Anche l'impatto sui saldi della finanza pubblica era stato stimato in tale relazione tecnica, e coperto dal *Decreto legislativo*, in misura corrispondente alla percentuale del 20%.

Si rappresenta, invece, che nei nove territori effettivamente individuati con la proposta normativa di cui trattasi risiede appena il 9,92% della popolazione italiana. Le sperimentazioni previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del *Decreto legislativo* riguarderanno, quindi, una percentuale della popolazione inferiore a quella che si prevedeva fosse interessata.

Ne segue che la scelta di questi specifici nove territori nei quali avviare la sperimentazione non può comportare, in sede di redazione dei regolamenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del *Decreto legislativo*, oneri superiori a quelli stimati dalla Relazione tecnica al medesimo *Decreto*.

Provincia	Popolazione residente 1° gen. 2024	Pct. popolazione residente
Brescia	1.262.271	2,14%
Catanzaro	228.952	0,39%
Firenze	393.065	0,67%
Forlì-Cesena	990.336	1,68%
Frosinone	638.130	1,08%
Perugia	464.988	0,79%
Salerno	1.057.819	1,79%
Sassari	340.642	0,58%
Trieste	473.236	0,80%

I commi 2 e 3 stabiliscono quali siano i soggetti cui spetterà assicurare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, prevedendo che sia il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a curarne l'attuazione e il relativo coordinamento. A tal fine, il Dipartimento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di esperti, non più di 30, incaricati a titolo oneroso (eventualmente, anche a titolo gratuito in caso di disponibilità in tal senso dell'incaricato) ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i relativi effetti finanziari, inclusi quelli derivanti dall'eventuale proroga di cui al comma 3 secondo periodo, si veda il seguito della relazione.

Il comma 2 prevede che il Dipartimento possa anche affidare a Formez PA, in qualità di società in-house per la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio di formazione a distanza o altri servizi, anche organizzativi, collegati all'erogazione della formazione.

A tal fine, è prevista la spesa di euro tre milioni nel 2024, a titolo di trasferimento corrente (amministrazioni centrali/altri).

Infine, il comma 2 prevede, altresì, che il Dipartimento possa svolgere le attività formative anche tramite convenzioni o protocolli coi soggetti di cui all'allegato 1, comunque nel limite della spesa che sosterebbe ad assicurare direttamente le attività formative, come da stima indicata di seguito.

Nello stimare la spesa occorrente per l'affidamento a Formez PA si è tenuto conto delle interlocuzioni con tale soggetto, nonché del fatto che Formez curerà l'implementazione della piattaforma informatica a supporto della formazione di cui trattasi, che rimarrà nel patrimonio del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e potrà essere utilizzata anche per la formazione



a carattere nazionale da assicurare nell'anno 2025 e che sarà disciplinata col regolamento di cui all'articolo 32 del *Decreto legislativo*. Inoltre, a Formez PA sarà anche affidata la gestione amministrativa ed economica degli esperti – ferma restandone la selezione a cura del Dipartimento – nonché la gestione dei rimborsi spese agli stessi esperti e al personale impegnato nelle attività formative.

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 2	3,00	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	3,00	0	0

Il comma 4 dispone che gli esperti saranno remunerati per l'attività svolta.

Ciascuno degli esperti è remunerato in ragione degli obiettivi individuali, dei titoli posseduti, della specifica formazione e dell'esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui pro-capite e complessivo 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Si tratta di spese rivolte a soggetti potenzialmente appartenenti a una qualsiasi delle categorie erariali e previdenziali, per cui è prudentiale valutare un effetto sul saldo dell'indebitamento uguale a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale e previdenziale in sede applicativa.

In più, agli esperti potranno essere rimborsate le spese di missione sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura media di 4.000 euro pro-capite, corrispondente ad un onere massimo complessivo di 120.000 euro tra tutti. Si tratta di spese alle quali si applica l'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). Giacché tale articolo prevede effetti fiscali che variano in funzione della effettiva situazione individuale, è più prudente considerare, per la spesa in questione, un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale in sede applicativa.

Rimanendo sugli oneri connessi all'attività degli esperti, va anche precisato che gli stessi, al fine di assicurare l'erogazione dei corsi di formazione in presenza, svolgeranno l'attività anche sul territorio. In tale evenienza, occorrerà rimborsare le spese di "missione" che sosterranno. Per dare certezza a tali spese, si prevede un limite massimo di 120.000 euro, corrispondenti a 6.666 euro in media per ciascuno dei 18 esperti – due per provincia – che avranno l'obiettivo di erogare la formazione sul territorio.

Il limite di spesa è congruo. Infatti, supponendo che siano necessari circa dieci viaggi per esperto (sessioni formative in presenza più altri viaggi per coordinarsi con gli enti e le amministrazioni coinvolti sul territorio), che ciascun viaggio costi 200 euro andata e ritorno, che siano necessarie due notti ciascuna delle quali costi 100 euro e che il vitto costi 200 euro per viaggio, si giunge ad una stima di $18 \times 10 \times (200 + 200 + 200) = 108.000$ euro.

Ai fini del computo dell'onere, si considera che gli esperti svolgeranno la propria opera nel 2024. Il relativo onere trova copertura ai sensi del comma 7, e ha natura di spese correnti per acquisto di servizi (consulenza/consulenza tecnico-scientifica nonché servizi per trasferte/servizi per trasferte in Italia).

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione degli esperti e dal pagamento dei relativi emolumenti, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2, lettera b).

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 4 ¹	0,72	0,72	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	0,72	0,72	0

¹ Prudenzialmente si considera un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare.

La disposizione che prevede la possibilità di prorogare i contratti degli esperti, per consentir loro di proseguire l'attività e coprire anche le necessità formative nell'anno 2025 nei territori non oggetto della sperimentazione, non comporterà oneri sino a che non sarà adottato il regolamento di cui



all'articolo 32 del *Decreto legislativo*, poiché è tale regolamento che deve disciplinare la formazione che si svolgerà nel 2025. Sarà tale regolamento a determinare l'importo da riconoscere agli esperti che svolgono l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Infine, la previsione che agli incarichi degli esperti non si applichi il limite di impegnabilità di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014 non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già sopra stimate.

Il comma 5 disciplina le attività che il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà svolgere, anche avvalendosi degli esperti, di Formez PA e delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2, per realizzare la formazione propedeutica alla sperimentazione di cui trattasi.

Le iniziative formative in questione hanno natura rimodulabile, giacché viene predeterminato solo il numero massimo di discenti, pari al più a 2.500, ma non il numero di ore di formazione erogate, o il riparto delle stesse tra ore in presenza e a distanza. Ciò consente di rispettare, in ogni caso, il limite della copertura recata dal comma 7.

Quanto al numero di 2.500 discenti, si rappresenta che si tratta di un numero realistico, tenuto conto che le nove province in questione corrispondono al 10% circa della popolazione residente e che i destinatari della formazione saranno individuati come segue, nell'ambito dei destinatari di cui all'Allegato 1:

<i>Destinatari</i>	<i>N. enti</i>	<i>N. discenti per ente</i>	<i>N. destinatari</i>
Servizio sanitario regionale/ASL	n. 1 ASL per provincia	10 operatori 1 dirigente	99 = 9×11
Ambiti territoriali sociali	n. 6 ambiti per provincia in media	2 operatori 1 dirigente	162 = 9×6×3
Collocamento mirato	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore	9
Personale dirigenziale della Regione	n. 1 per Regione	2 dirigenti	18 = 9×2
INPS	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore per Ufficio	9
INAIL	n. 1 ufficio territoriale per Regione	1 operatore per Direzione	9
Comuni	n. 7.896 Comuni nel Paese	1 operatore per Comune	790 = 7.896×10%
Docenti referenti per il sostegno	n. 7.981 istituzioni scolastiche autonome (a.s. 2024/2025)	1 docente di sostegno per scuola	798 = 7.981×10%
ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali	n. 1 ordine per provincia e professione	1 professionista per ordine	54 = 9×6
Atenei e istituzioni AFAM	n. 1 Ateneo e n. 1 AFAM per provincia	1 dipendente per Ateneo e Afam	18 = 9×2
Associazioni del terzo settore	n. 30 per provincia in media	1 operatore per associazione	270 = 9×30
Organizzazioni sindacali	n. 5 per provincia	1 rappresentante per organizzazione	45 = 9×5



<i>Destinatari</i>	<i>N. enti</i>	<i>N. discenti per ente</i>	<i>N. destinatari</i>
Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti	n. 1 per provincia	5	45 = 9×5
TOTALE			2.326

Quanto alle iniziative formative, occorrerà affrontare le spese per:

- affitto delle sedi formative, allestimento delle stesse, servizi di accoglienza, catering e guardaroberia;
- servizi di regia, streaming e sottotitolazione in tempo reale presso le sedi formative;
- predisposizione tipografica, stampa e diffusione dei materiali formativi;
- rimborso delle eventuali spese di viaggio per i destinatari della formazione (per queste, si veda la relazione al comma 6). Sarà possibile organizzare la formazione in maniera che non siano necessarie, nei fatti, spese di alloggio né (salvo il servizio di catering di cui sopra) di vitto.

Si tratta di spesa corrente sostenuta dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a carico, come indicato al comma 6, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del *Decreto legislativo*.

Occorrerà formare 2.500 soggetti che fruiranno delle iniziative formative a supporto delle sperimentazioni.

Ciascuno di essi seguirà un corso di formazione della durata di otto giorni, diviso in due distinte sessioni da quattro giorni ciascuna. In ciascuna sessione, un giorno sarà in presenza e gli altri a distanza (dei quali, uno dedicato alla restituzione), sicché non vi sarà necessità di rimborsare ai discenti alcuna spesa per l'alloggio.

Ipotizzando che la formazione in presenza si svolga presso sale congressi in affitto da 200 posti ciascuna, occorrerà affittarne per 18 giorni complessivi d'utilizzo:

<i>N. destinatari</i>	<i>Gg formazione in presenza</i>	<i>Capienza sale</i>	<i>Giornate formative</i>
2.500	2	200	$2 \times \text{ceil}(2.500/200) = 26$

Per ciascuna delle 26 giornate di formazione occorrerà:

- affittare una sala congressi con servizi di accoglienza, guardaroberia e catering. Si stima una spesa di 8.000 euro più IVA al giorno, di cui 6.000 per il solo catering, sulla base del benchmark di recenti contratti sottoscritti dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- allestire la sala e assicurare servizi di regia audio-video, streaming, interpretariato LIS e sottotitolazione in tempo reale. In questo caso si stima, per la stessa ragione, una spesa di 6.500 euro più IVA al giorno.

<i>Giornate formative</i>	<i>Affitto sala e servizi</i>	<i>Catering</i>	<i>Allestimento sala e regia</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
26	2.000	6.000 ¹	6.500	2.470	441.220

¹ Alla quota relativa al servizio di catering si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%

Tale spesa si verificherà nel 2024, considerato che le iniziative formative a supporto delle sperimentazioni dovranno completarsi prima che inizino a trovare applicazione, nei relativi territori, i Capi II e III del *Decreto legislativo*, quindi entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, occorrerà provvedere alla stampa dei materiali formativi cartacei. Si prevede che il corso debba essere accompagnato dalla fornitura, a ciascuno dei discenti, di un volume da 200 pagine. In questo caso si stima un costo massimo di 20 euro a volume IVA compresa, oltre a 20.000 euro complessivi di servizi di grafica tipografica.

<i>N. volumi per discenti</i>	<i>Altri volumi da distribuire</i>	<i>N. volumi</i>	<i>Costo per volume</i>	<i>Servizio di grafica</i>	<i>TOTALE</i>
2.500	500	3.000	20	20.000	80.000



Inoltre, occorrerà predisporre i materiali formativi video. A tal riguardo, occorrerà un servizio di regia e composizione video, per un corso della durata complessiva di 6 giorni, otto ore al giorno, 48 ore complessive, diviso in più moduli fruibili anche indipendentemente e in tempi diversi. Si stima una spesa di 5.000 euro per ora di video, da sostenere interamente nel 2024:

<i>N. ore video</i>	<i>Costo orario</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
48	5.000	22%	292.800

Quanto alla realizzazione della piattaforma informatica, vi si provvederà nel limite delle risorse di cui al comma 2, lettera b).

In totale, il comma 4 comporta la seguente nuova spesa, a titolo di spesa corrente per acquisto di servizi (formazione e addestramento/formazione professionale specialistica nonché servizi ristorazione/personale civile):

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 5	0,82	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	0,82	0	0

Il comma 6 dispone che i discenti parteciperanno alla formazione a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Infatti, al personale impegnato nelle giornate formative in presenza occorrerà rimborsare le spese sostenute per il viaggio sino alla sede formativa. Non occorrerà rimborsare le spese di alloggio poiché le giornate in presenza saranno due non contigue, e nemmeno quelle di vitto perché nelle sedi della formazione in presenza sarà organizzato un servizio di catering. Supponendo, anche prudenzialmente, un costo medio di 200 euro al giorno per discente, tenuto conto che i giorni in presenza saranno due, si stima la seguente spesa da sostenere nel 2024:

<i>N. discenti</i>	<i>N. giorni in presenza</i>	<i>Rimborso per capita e giorno</i>	<i>TOTALE</i>
2.500	2	200	1.000.000

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle richieste di rimborso, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2, lettera b).

In definitiva occorrerà sostenere la relativa spesa, a titolo di spese correnti (rimborso delle spese di viaggio):

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 6	1,0	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	1,0	0	0

Il comma 7 reca la copertura dei commi 2, 4, 5 e 6, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del *Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62*, ampiamente capiente considerato che è iscritta in bilancio per 20 milioni nel 2024 e 30 milioni nel 2025, sia come saldo netto che come fabbisogno e indebitamento.

<i>Nuove spese</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
co. 2	3,00	0	0
co. 4	0,72	0,72	0
co. 5	0,82	0	0
co. 6	1,00	0	0
<i>Copertura</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026 e ss.</i>
Art. 32 co. 3 d.lgs.	5,54	0,72	0



Il **Capo III** ha ad oggetto disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

L'**articolo 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025)** reca disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, per le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado.

La platea complessiva dei beneficiari delle disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** è pari a n. 412 soggetti. Dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali sono 1.310.

Di tali 1.310 soggetti:

- n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della proposta normativa in oggetto;
- n. 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli;
- n. 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell'ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto ad altre classi di concorso;
- n. 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso;
- n. 23 soggetti hanno giudizi ancora pendenti.

Più in dettaglio:

- i soggetti destinatari del **comma 2** del presente intervento normativo sono quantificabili in 125 docenti in quanto: in relazione ai n. 239 soggetti di cui al punto 2, rispetto a n. 125 candidati/ricorrenti risulta "a sistema"/"piattaforma" la risoluzione del contratto di lavoro a t.i. (stipulato con causale "CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI (CONCORSO 2016)");
- per calcolo residuale la platea del **comma 1** è rappresentata da circa 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti). La stima è svolta pertanto in eccesso.

Il comma 1 fa riferimento a soggetti attualmente in servizio (docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare) che vengono confermati in ruolo) e pertanto tale previsione normativa non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate e non comporta oneri aggiuntivi.

In proposito, si evidenzia che il comma in esame regola la posizione dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della norma saranno ancora in servizio, disponendo che gli stessi siano confermati in ruolo con scioglimento positivo della riserva e conservando l'anzianità giuridica ed economica come da relativi decreti di nomina, dietro conseguimento dei 30 CFU o CFA. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Invece, la platea dei destinatari del comma 2 è predeterminata dal provvedimento giudiziale di ammissione con riserva alla procedura concorsuale e dai successivi atti di esecuzione delle sentenze che sono intervenute sul rapporto di lavoro. Il comma 2 prevede la immissione in ruolo con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° settembre 2025 dei n. 125 docenti destinatari di provvedimenti di licenziamento a condizione che gli stessi conseguano entro il 30 giugno 2025 i 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro tale data determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.



La previsione normativa, inoltre, prevede espressamente al secondo periodo che il lasso temporale intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e il 1° settembre 2024, o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. Ciò allo specifico fine di garantire l'invarianza finanziaria della norma in esame ed evitare l'insorgenza di possibili contenziosi. Rispetto alla riattivazione delle relative partite di spesa fissa, derivanti dalla immissione in ruolo dei destinatari della norma che conseguiranno l'abilitazione, si rappresenta che, comunque, in caso di mancata copertura dei posti mediante immissione in ruolo dei docenti precedentemente licenziati, tali posti vacanti e disponibili risulterebbero oggetto di conferimento, prioritariamente, di incarichi a tempo indeterminato attraverso diversa procedura, ovvero, di incarichi a tempo determinato. Il comma 2 interviene sulle facoltà assunzionali già autorizzate e, in ogni caso, il personale beneficiario è immesso in ruolo con la classe stipendiale corrispondente alla fascia 0-8. Pertanto, il citato comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma non reca oneri aggiuntivi nemmeno in relazione alla prescrizione della necessaria acquisizione da parte dei destinatari dei 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in quanto tale acquisizione in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 avviene con oneri a carico dei partecipanti.

Il **comma 3** fa riferimento a soggetti attualmente in servizio per aver superato le prove concorsuali, confermandoli in ruolo, e pertanto la stessa non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate.

Anche in merito alla disposizione che conferma la posizione dei soggetti in graduatoria la stessa ha natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta che dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito presso la propria piattaforma risulta che i destinatari della norma sono:

- docenti di cui al D.D. n. 498/20: concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: circa 53 confermati in ruolo e 23 confermati in graduatoria;
- D.D. n. 510/20: concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria: circa 178 assunti in ruolo dalla specifica procedura e dalla specifica classe di concorso/tipo posto per la quale hanno svolto la prova suppletiva e che saranno confermati in ruolo e circa 38 aspiranti presenti in graduatoria che saranno confermati nella stessa.

L'**articolo 11 (Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)**, al **comma 1**, prevede a decorrere dall'a.s. 2025/2026 che nelle classi con un numero di alunni stranieri che si iscrivono, per la prima volta, nel sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20% degli studenti della classe, possa essere disposta l'assegnazione di un docente per l'insegnamento dell'italiano per stranieri.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli accordi tra le istituzioni scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) possono essere realizzati avvalendosi delle risorse del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare ivi previste sono realizzate con le risorse già stanziata nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", nell'ambito della Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico: ESO4.6, che costituisce comunque limite di spesa.

Il **comma 4** prevede che il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335 della Legge n. 234/2021 definisca anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze



linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente dedicati all'insegnamento della lingua italiana. Il numero di posti dei docenti impiegati nell'insegnamento della lingua italiana è da intendersi quale quota massima dell'organico del personale docente da assegnare alle predette classi, individuata nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del citato comma 335. Il numero complessivo di posti che verrà determinato dal decreto previsto dall'articolo 1, comma 335, della Legge n. 234/2021 rappresenterà il numero massimo di posti attivabili per ciascuna delle modalità di utilizzo definite dal comma 335, lettere b), b-bis) e b-ter), la cui distribuzione sarà definita nell'ambito delle competenze del Ministero dell'istruzione e del merito. Pertanto, all'attuazione della norma si provvederà in considerazione dei futuri decrementi della popolazione scolastica per effetto della denatalità e dei conseguenti spazi di flessibilità che si determineranno ad invarianza di organico, tenuto conto delle cessazioni del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 (**Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici**) riscrive l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Il **comma 1** rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché ulteriori ipotesi indicate al comma 2. Ai sensi del secondo periodo, nel caso in cui le procedure del suddetto concorso non si concludano in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto già previsto, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50% del contingente regionale del concorso medesimo.

Al riguardo si riporta nella tabella il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando):

SEDE	N. POSTI
Abruzzo	12
Calabria	11
Campania	34
Emilia-Romagna	28
Friuli-Venezia Giulia	11
Lazio	50
Liguria	6
Lombardia	156
Marche	14
Piemonte	65
Puglia	32
Sardegna	11
Sicilia	26
Toscana	54
Umbria	5
Veneto	72
TOTALE	587

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 della disposizione in oggetto, sino al 50% del contingente regionale del concorso 2023 sarà disponibile per la mobilità nelle regioni in cui il concorso ordinario si concluderà in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici neo-nominati entro il 1° settembre 2024. Pertanto, il numero massimo di posti dei contingenti regionali del concorso ordinario che mediante tale meccanismo di recupero potranno essere nell'anno 2024/2025 prestatati



alla mobilità ammontano al 50% di ciascun contingente regionale evidenziato in tabella per un totale massimo circa di n. 293 posti, nell'ipotesi in cui nessuna delle regioni dovesse completare in tempo utile il concorso. Tali posti verranno recuperati a valere sui posti del contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità degli anni scolastici successivi. Ed infatti, la norma prevede che i posti aggiuntivi che si sono resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario ddg 2788/2023 è garantita anche dall'art. 13 (Graduatorie di merito), comma 3, del Regolamento DM n. 194 del 13/10/2022, il quale dispone: *“3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.”*

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento, per il 2025/2026 il fabbisogno dei Dirigenti scolastici stimato è di n. 1073 posti.

La norma introdotta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dall'attuazione della stessa non devono derivare situazioni di esubero di personale con qualifica di dirigente scolastico per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Inoltre, la norma ha carattere procedimentale, limitandosi a prevedere che, per tale procedura di mobilità straordinaria, non sia necessario l'assenso dell'ufficio scolastico regionale interessato.

Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della norma si rappresenta, altresì, quanto segue.

Le immissioni in ruolo sono disposte nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui posti annualmente disponibili ai fini, appunto assunzionali. Pertanto, non è possibile che negli anni scolastici successivi al 2024/2025 i vincitori del concorso siano immessi in ruolo sui posti nella Regione ancora coperti da soggetti precedentemente assegnati ai medesimi posti regionali per effetto della mobilità interregionale. Ciò in ragione dell'obbligo di rispettare le consistenze organiche dei dirigenti scolastici definite su base triennale con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è già definita dal DM n.127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. PNRR M4 C1 - Riforma 1.3 e registrato alla Corte dei Conti nr. 2196 il 02-08-2023.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 non derivano quindi situazioni di esubero. Conseguentemente, è assicurata la neutralità finanziaria della disposizione.

Si evidenzia, altresì, che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. Nello specifico, la stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta: 1) a n. 444 al 1/09/2024; 2) n. 465 al 1/09/2025, e 3) a n. 473 al 1/09/2026 a fronte di un numero di posti assumibili alla mobilità interregionale pari a circa 293 posti.

Ed infatti, come sopra evidenziato, il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando) è pari a 587 posizioni.

Da quanto sopra emerge la sostenibilità del meccanismo previsto dalla norma in oggetto.

Si osserva, altresì, che il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante *“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* all'articolo 13 dichiara il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi al triennio di vigenza della graduatoria, ma non impegna in alcun modo l'amministrazione ad assumere entro un termine temporale stabilito a monte. Tale disposizione trova fondamento nel principio di ordine generale stabilito a livello di norma primaria dall'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 59/2017 per cui *“Sulla base della graduatoria di merito*



i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi."

Pertanto, non potrebbe essere validamente reclamato dai candidati che risulteranno vincitori del concorso ordinario alcun diritto all'assunzione in un determinato anno e su un determinato posto. Come chiarito in precedenza, infatti, le assunzioni sono disposte previa autorizzazione del MEF che il Ministero precedente chiede annualmente rispetto al numero dei posti effettivamente disponibili.

A tutto quanto sopra, si aggiunga la considerazione per cui presupposto per l'operatività della clausola prevista dal secondo e terzo periodo della norma è proprio la non conclusione del concorso in una data utile per l'immissione in ruolo dei vincitori nell'a.s. 2024/2025 e pertanto che al momento delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 non vi sia una graduatoria di merito idonea a costituire alcun diritto all'assunzione sui posti inseriti in mobilità.

Il **comma 2** prevede, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (art. 5, co. 11-undecies, del decreto-legge n. 198/2022). La norma stabilisce che i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi siano posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta. In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, sono poi disposte quelle relative ai destinatari dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, in relazione al concorso indetto con DDG n. 1259/2017).

La norma introdotta ha carattere ordinamentale in quanto si limita a disciplinare i criteri e i presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali rispetto a differenti categorie di aventi diritto. Dall'attuazione della disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'immissione in ruolo è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste.

L'articolo 13 (Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici) apporta modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo di consentire una valutazione ancor più trasparente delle *performance* individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in tal modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali misure si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale, limitandosi ad intervenire esclusivamente sulle fasi del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici.

Si precisa, altresì, che con l'eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, denominata "Portale del Sistema Nazionale di Valutazione", che garantisce l'espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione della disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le modifiche proposte attengono unicamente al processo di valutazione dei dirigenti scolastici.



L'articolo 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64/2017, introdotto dal **comma 1**, consente al personale docente che non ha svolto più di cinque anni scolastici di servizio all'estero nell'arco della progressiva vita lavorativa di optare, in luogo della possibilità di svolgere un secondo sessennio di servizio all'estero, per lo svolgimento di un unico novennio di servizio all'estero nell'arco dell'intera carriera. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 21 del suddetto decreto legislativo, il novennio dovrà essere in linea di principio svolto nella medesima sede di servizio. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64/2017, ugualmente introdotto dal comma 1, prevede inoltre che, se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'effetto della disposizione è quello di allungare la durata media di servizio all'estero del personale della scuola. All'atto di ciascun trasferimento verso l'estero o dall'estero, al personale della scuola sono dovuti i benefici previsti dagli articoli 175, 176, 190 e 199 del DPR n. 18/1967, ai quali fa rinvio l'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo n. 64/2017. La minore frequenza dei trasferimenti dovuta all'allungamento della durata media del servizio all'estero comporterà potenziali risparmi, in quanto i benefici sopra elencati saranno erogati con minore frequenza. Poiché tuttavia l'allungamento della durata del servizio all'estero rispetto al sessennio attualmente previsto dipende da comportamenti individuali dei singoli dipendenti ai quali è garantito un diritto di opzione, gli eventuali risparmi potranno essere computati solamente a consuntivo.

Capo IV-Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca**L'articolo 15 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca)**

Dall'attuazione della proposta normativa, che si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiarisce, infatti, che è rimessa alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

L'articolo 16 (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

La proposta normativa prevede una rimodulazione del contingente della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituita con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Tale previsione è resa necessaria in quanto consente di potersi avvalere di personale altamente competente e specializzato da destinare a tale struttura di supporto al fine di potenziare le attività della stessa e l'esercizio delle funzioni previste e porre in essere le azioni necessarie per il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR concernente la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con le modifiche apportate dalla proposta normativa si determina un'economia di spesa in relazione agli oneri stanziati per il trattamento economico riconosciuto al personale, rispetto alla quantificazione delle risorse finanziarie previste ed assegnate, così come esplicitate all'interno della relazione tecnica redatta in occasione dell'approvazione del decreto-legge c.d. PNRR 4, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, relativa all'istituzione della figura del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024.



Sul punto, occorre rappresentare che la quantificazione delle risorse finanziarie è stata effettuata tenendo in considerazione, come parametro di riferimento, il trattamento economico spettante al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'università e della ricerca.

Per completezza del nuovo quadro degli oneri finanziari, si riportano, di seguito, le tabelle comparative, in cui si evidenzia l'impatto positivo in termini di saldo netto da finanziare. L'incremento di due esperti e la corrispondente riduzione di due unità di ruolo comporta invece maggiori oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per la finanza pubblica di circa 42.290 euro. Ai relativi oneri, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Quantificazione oneri Articolo 5 decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024		
	Importo annuo 2025/2026	Rateo anno 2024 (10/12)
Oneri per commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario (4 funzionari)	35.582,00	29.651,67
Esperti (n.3)	150.000,00	125.000,00
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
Oneri personale		
1 dirigente	152.363,93	126.969,94
Funzionari (n.4)	188.535,52	157.112,93
Totale	798.415,45	665.346,21

Quantificazione oneri aggiornata alla rimodulazione del personale oggetto della proposta normativa		
	Importo annuo 2025/2026	Rateo anno 2024 (10/12)
Oneri per commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario (2 funzionari)	17.791,00	14.825,83
Esperti (n.5)	250.000,00	208.333,33
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
Oneri personale		



1 dirigente	152.363,93	126.969,94
Funzionari (n.2)	94.267,76	78.556,47
Totale	786.356,69	655.297,24

L'articolo 17 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Piva".

31/05/2024



Decreto-legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (milioni di euro)																
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto					
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026
2	1	a)	istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - personale	S	C	0,4					0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	1	a)	istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - oneri del personale e del segretario generale - effetti riflessi	E	TC						0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	1	a)	istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - organi	S	C	0,5					0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2	1	a)	istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - organi - effetti riflessi	E	TC						0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	1	a)	istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - funzionamento	S	C	0,6					0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2	1	a)	istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - esperti	S	C	0,2					0,2					
2	1	a)	versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/20218 (contributo a fondo perduto spese sanitarie COVID-19)	E	EXT	1,7										
2	1	a)	riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 15/2/2008	S	K						-1,7					
2	1	a)	contributo annuale da parte delle Federazioni sportive Nazionali, proporzionale ai contributi pubblici a loro destinati dall'art. 1, c. 630 della L. 145/2018	E	EXT						1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2	1	a)	contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica del loro equilibrio economico e finanziario, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società	E	EXT						1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2	1	a)	contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica del loro equilibrio economico e finanziario, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società - effetti fiscali - IRIS	E	T			-0,5	-0,5			-0,5	-0,3			-0,5
2	1	a)	contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica del loro equilibrio economico e finanziario, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società - effetti fiscali - IRAP	E	T								-0,1	-0,1		-0,1
2	1	a)	contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica del loro equilibrio economico e finanziario, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società - effetti fiscali - IRAP	S	C			0,1	0,1							
2	1	a)	riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 28/2/2004	S	C			-0,6	-0,3				-0,6	-0,3		-0,6
4	3		attribuzione di risorse a NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia) per attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping, anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"	S	C	4,0	7,7	7,7	7,7							
4	3		attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping svolta da NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia), anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" - personale	S	C						0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	3		attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping svolta da NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia), anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" - personale - effetti riflessi	E	TC						0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	3		attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping svolta da NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia), connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" - spese di funzionamento	S	C						3,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4



Decreto-legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbriscoglio				Indebitamento netto				
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				Natura													
4	4	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse affidate sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021 (contributo a fondo perduto spese sanitarie COVID-19)	E	EXT	4,0											
4	4	a)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti la legislazione vigente e conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2006	S	K		-4,0										-4,0
4	4	b)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C			-7,7									-7,7
4	2	b)	Riduzione delle risorse destinate alla "Sport e salute Spas", ai sensi dell'art. 1, c. 630 della L. 145/2018	S	C				-7,7								-7,7
9	2	b)	Risorse da destinare a Formez PA - Società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il servizio di formazione a distanza o altri servizi, anche organizzativi, collegati all'erogazione della formazione	S	C	3,0											3,0
9	4		Enolumenti e rimborsi per le spese di missione in favore degli esperti, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, c. 6, del D.lgs. 165/2001	S	C	0,7		0,7									0,7
9	5		Spese di funzionamento collegate alle attività formative	S	C	0,8											0,8
9	6		Rimborso delle spese di viaggio in favore dei partecipanti alle attività formative	S	C	1,0											1,0
9	7		Riduzione delle risorse destinate alle misure di formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita, di cui all'art. 32, c. 3, del D.Lgs. 62/2024,	S	C	-5,5		-0,7									-5,5
16	1		Riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per le residenze universitarie, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - personale	S	C	-0,1		-0,1									-0,1
16	1		Riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per le residenze universitarie, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - effetti riflessi	E	TC		0,0										0,0
16	1		Riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per le residenze universitarie, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024 - esperti	S	C	0,1		0,1									0,1
16	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti la legislazione vigente e conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2006	S	K												-0,04
				e		5,7	0,0	-0,5	-0,3		5,5	4,9	5,2	0,7	5,5	4,9	5,2
				s		5,7	0,0	-0,5	-0,3		3,4	2,8	3,1	0,0	3,4	2,8	3,1
				SAUDO		0,0	0,0	0,0	0,0		0,8	2,1	2,1	0,8	2,1	0,8	2,1



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024.

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, la lettera *a*), del comma 2 dell'articolo 53;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 16, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare, l'articolo 53, commi 6 e 11;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante « Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 » e, in particolare, l'articolo 14, in materia di regole statutarie per il funzionamento delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche e l'articolo 17, in materia, tra le altre, di risorse finanziarie;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 644;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 333, in materia di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie » e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante « Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo » e, in particolare, gli articoli 13, 25, 29 e 51;

Considerati la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, le prescrizioni di cui al Codice mondiale antidoping emesso dalla World Antidoping Agency – WADA, nonché gli impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia, in occasione dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività antidoping, con particolare riferimento alla necessità di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, delle esperienze e delle competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del *doping* definiti a livello nazionale e internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure in considerazione dell'approssimarsi della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di « Parigi 2024 » nonché in vista della prossima edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di « Milano-Cortina 2026 », sia sotto il profilo del rispetto della normativa internazionale in materia di antidoping che della gestione e organizzazione dei grandi eventi sportivi, di provvedere al necessario riordino della disciplina in materia di mandati dei componenti degli organismi sportivi, nonché di intervenire sulla disciplina in materia di lavoro sportivo relativamente agli adempimenti in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori sportivi e, infine, di intervenire sulla disciplina in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità delle società professionistiche di calcio, anche al fine di consentirne la corretta gestione in vista della conclusione della stagione sportiva, del rinnovo delle cariche federali e a fronte della peculiare scansione temporale della relativa sessione di bilancio;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di università e ricerca e per il rafforzamento delle

attività di realizzazione di alloggi universitari e per assicurare il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni finalizzate a garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale, a vario titolo coinvolto, nelle procedure di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, a beneficio delle persone con disabilità, in modo da consentire l'avvio della fase sperimentale dal 1° gennaio 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e trasporti e per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»;

b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due

anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli Enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. ».

2. All'articolo 14, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « I Presidenti »;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. »;

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di promozione sportiva paralimpica. ».

Articolo 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis – *(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)* –

1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-*bis*.

2. La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;

c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;

d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;

e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il

soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera *i)*, nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle

competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.

7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.

9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo

10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali;

b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato.

12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.

13. Agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

b) all'articolo 51, comma 1, le parole: « 1° luglio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 ».

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva. »;

b) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. ».

2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a)* è abrogata.

3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola « corrispettivo » sono aggiunte le seguenti « superiore alla soglia di euro 5.000 annui »;

b) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. ».

Articolo 4.

(Organizzazione di NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 630, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono inserite le seguenti: « e sino al 2025 »;

b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente:

« *630-bis.* A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni

sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. ».

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b).

Articolo 5.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. ».

2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole: « di cui al comma 5-ter, primo periodo » sono inserite le seguenti: « , e al comma 5-ter.1. »;

b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6.

(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1,

comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

- a) Brescia;
- b) Catanzaro;
- c) Firenze;
- d) Forlì-Cesena;
- e) Frosinone;
- f) Perugia;
- g) Salerno;
- h) Sassari;
- i) Trieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attività di cui al comma 1:

a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in house* della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2, lettera *a)*, il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera *a)*, il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.

4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

a) redige il syllabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;

b) eroga la formazione;

c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;

e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;

f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25)

1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami » – n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di

provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale « Concorsi ed esami », n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 marzo 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 23 aprile 2021 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

Articolo 11.

(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predi-

sposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 », in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021–2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 » sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente. ».

Articolo 12.

(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

1. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Art. 19-*quater* – *(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)* – 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito *internet* del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scola-

stico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici. ».

Articolo 13.

(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. ».

2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « la valutazione », sono inserite le seguenti: « dei dirigenti scolastici »;

c) al terzo periodo, le parole: « la valutazione dei dirigenti scolastici e » sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.

2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. ».

2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente decreto, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 16.

(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole: « cinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « tre unità »;

2) dopo le parole: « di cui una di personale dirigenziale di livello non generale » sono aggiunte le seguenti: « , con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

3) le parole: « quattro di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « due di personale non dirigenziale »;

b) al decimo periodo, le parole: « tre esperti » sono sostituite dalle seguenti: « cinque esperti ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

ALLEGATO A
(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))

« Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)

Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

<i>Regione</i>	<i>Intervento</i>
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 – Adeguamento tracciati di gara
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 – impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio
Lombardia	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).
Lombardia	Livigno Snow Park
Lombardia	Livigno Snow Park – Bacino ed impianto di innevamento
Lombardia	Livigno Aerials & Moguls

ALLEGATO B
(di cui all'articolo 9, comma 1)

<i>Destinatari della formazione</i>
Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL
Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
Operatori del collocamento mirato
Personale dirigenziale della Regione
Operatori degli uffici territoriali INPS
Operatori delle direzioni regionali INAIL
Operatori dei Comuni
Docenti referenti per il sostegno
Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
Operatori delle associazioni del terzo settore
Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

PAGINA BIANCA



19PDL0093480